


BPB
(it) 1222

LEGISLAZIONE SOCIALE ARGENTINA — SUOI ANTECEDENTI




1952


Peronismo - Aspectos sociales
Derecho laboral - Legislación - Argentina
FN. IV. h. 17

BC - XXII - c - 1 - g' - 2' - b''
BC - XXII - h - 2 - b''

B.P.
B.1222
(It)





Biblioteca del
Congreso
ARGENTINA


Biblioteca del
Congreso
ARGENTINA


Bibli
Congreso
ARGENTINA

LEGISLAZIONE
SOCIALE ARGENTINA
—
SUOI ANTECEDENTI

1613
Biblioteca del
Congreso
ARGENTINA


Biblioteca del
Congreso
ARGENTINA


Biblioteca del
Congreso
ARGENTINA



VICEPRESIDENCIA PROVISIONAL DE LA NACION
RESOLUCION N°. 164

*"Si devono emanare leggi solo
per fare la felicità del popolo".*

PERÓN


Biblioteca del
Congreso
ARGENTINA


Biblioteca del
Congreso
ARGENTINA


Bibli
Congreso
ARGENTINA

Biblioteca del
Congreso

ARGENTINA

Biblioteca del
Congreso

ARGENTINA

Bibli
Congreso

ARGENTINA

Biblioteca del
Congreso

ARGENTINA

Biblioteca del
Congreso

ARGENTINA



312499

1 *Sempre si sono dettate leggi in Argentina con una meta di utilità sociale. Un precedente categorico è costituito dalla ASSEMBLEA DELL' ANNO XIII.*

2 *Però, nel lungo periodo di predominio dell'oligarchia, dal 1860 al 1940, la legislazione sociale argentina fu inoperante. Ebbe una realtà teorica e un'assoluta inesistenza pratica.*

3 *La Rivoluzione giustizialista risulta caratterizzata dal fatto che agli inizi ebbe bisogno soltanto di rendere attuali alcune leggi sociali per dar principio alla profonda trasformazione che impresse nuovo orientamento ai destini storici del Paese.*

Successivamente, riprese le sessioni parlamentari, venne completata una legislazione sociale che oggi figura fra le più umanitarie del mondo.

LA LEGISLAZIONE SOCIALE NELLA REPUBBLICA ARGENTINA


Biblioteca del
Congreso
ARGENTINA


Biblioteca del
Congreso
ARGENTINA


Bibli
Congreso
ARGENTINA

PRIMA PARTE
ANTECEDENTI

SECONDA PARTE
COSCIENZA SOCIALE ATTIVA

TERZA PARTE
STABILITA' DELLA RIFORMA


Biblioteca del
Congreso
ARGENTINA



Biblioteca del
Congreso
ARGENTINA


Biblioteca del
Congreso
ARGENTINA



Biblioteca del
Congreso
ARGENTINA


Biblioteca del
Congreso
ARGENTINA


Bibli
Congreso
ARGENTINA



BCiblioteca del
ongreso
A R G E N T I N A



BCiblioteca del
ongreso
A R G E N T I N A




BCibli
ongreso
A R G E

PRIMA PARTE
ANTECEDENTI

- I. INIZI DELLA LEGISLAZIONE
- II. COSTITUZIONE INDIVIDUALISTICA
- III. PRIME LEGGI SUL LAVORO
- IV. LEGGI SULLA PREVIDENZA SOCIALE




oteca del
ongreso
N T I N A




BCiblioteca del
ongreso
A R G E N T I N A



BCiblioteca del
ongreso
A R G E N T I N A



BCiblioteca del
ongreso



BCiblioteca del
ongreso



BCibli



Biblioteca del
Congreso
ARGENTINA



Biblioteca del
Congreso
ARGENTINA

I

INIZI DELLA LEGISLAZIONE

1. PANORAMA STORICO
2. SITUAZIONE DEGLI "INDI"
3. "LIBERTÀ DEL VENTRE"
4. ALTRE DISPOSIZIONI
5. DIRITTO AL LAVORO



Biblioteca del
Congreso
ARGENTINA



Biblioteca del
Congreso
ARGENTINA



Biblioteca del
Congreso
ARGENTINA



Biblioteca del
Congreso
ARGENTINA



Biblioteca del
Congreso
ARGENTINA

PANORAMA STORICO

LA vocazione argentina di emanare leggi a difesa dei diritti del popolo possiede antiche e profonde radici autoctone. Nacque con il nascere stesso della Repubblica. Con l'evolversi della Nazione subì le conseguenze dei profondi mutamenti che si venivano operando in essa. Agli inizi, le sue manifestazioni furono inorganiche, sporadiche, rispondenti a preoccupazioni contingenti, secondo l'evolversi di idee non sempre precise, spesso informi. Subentrò quindi il disordine, la decadenza, l'oblio, fino a quando, nel periodo di rinascita della legislazione, prevalsero le correnti individualistiche.

Per poter raggiungere le vette trionfatrici dell'Argentina dei giorni nostri, questa vocazione non ha dovuto subire soltanto numerose alternative, nel caos di una politica ispirata ad interessi individuali, ma si è vista anche nella necessità di vincere forti resistenze, dovute al tenace predominio di una classe dirigente che, per tendenza e per convenienza, era contraria al riconoscimento giuridico dei diritti del lavoratore. Solo dopo centotrenta anni di vita libera le legittime aspirazioni del popolo hanno trovato soddisfazione compiuta.

Sotto l'imperiosa pressione degli avvenimenti e delle esigenze della storia, la preoccupazione fondamentale dei primi Governi nazionali argentini fu costituita dal consolidamento della Rivoluzione, dall'estensione della campagna per l'emancipazione, dal successo della lotta per la libertà. Avere una Patria, creare la Nazione: questa era la prima, basilare, fondamentale esigenza: esser chiamati fratelli dagli altri popoli sovrani. E per raggiungere questa meta, il popolo intero non risparmiò, con magnifico slancio vittorioso, i sacrifici più duri.

Tuttavia, anche fra le esigenze imperiose della guerra in atto, mentre si cercava soluzione a problemi di estrema urgenza e di carattere generale, nel corso di meditati studi sulle istituzioni future, la preoccupazione per la salvaguardia dei diritti del popolo e per la soluzione della questione sociale si tradusse in esemplari atti di governo. Siamo in un periodo in cui l'autorità non ha altro fondamento che un concetto giuridico e una necessità suprema; si mira a creare una Costituzione, senza possedere alcuna esperienza in materia e senza precedenti validi; si organizzano eserciti più con il coraggio che con i soldati, più con la volontà che con i generali; si cercano campi di addestramento, cavalli, uniformi, denari. Tutti

questi problemi sono assorbenti, ma non possono impedire il ribollire di altre idee e il manifestarsi di una volontà, da parte di chi governa, mirante a soddisfare altre aspirazioni. Si voleva che prendessero corpo gli ideali di giustizia e di uguaglianza, affinché per il popolo ne derivassero vantaggi spirituali e pratici.

2

SITUAZIONE DEGLI "INDI"

ARGENTINA

Il primo provvedimento di un Governo argentino, cui possa attribuirsi carattere sociale, per la preoccupazione che ne traspare e la meta cui mira, è quello adottato l'8 giugno del 1810 dalla "Primer Junta", indubbiamente per ispirazione di Mariano Moreno; con siffatto provvedimento veniva soppressa qualsiasi differenza fra il militare di razza bianca e quello di razza "india", e si dichiarava che "entrambi sono uguali e sempre avrebbero dovuto esserlo". Splendido, nobile inizio di una legislazione sociale argentina.

La Giunta Provvisoria Governativa emanava un decreto, in data 1° settembre 1811, nel quale venivano sopresse tutte le forme di tributi, personali ed economici, cui fino a quel momento erano stati sottoposti gli Indi.

L'Assemblea dell'anno XIII, nella sessione del 12 marzo, approvava il decreto che abbiamo citato, dichiarando essere sua sovrana volontà che "siano considerati gli Indi di tutte le Province Unite come uomini completamente liberi e in perfetta uguaglianza di diritti con tutti gli altri cittadini che quelle Province abitano".

3

"LIBERTÀ DEL VENTRE"

ALTRA decisione di profondo significato sociale adottata dall'Assemblea dell'anno XIII fu quella di dichiarare "la libertà di tutti coloro che nacquero schiavi". In base a questo decreto, a partire dal 31 gennaio del 1813 furono liberati tutti i figli

14

di schiavi. In tal modo si sarebbe progressivamente estinto "il barbaro diritto del più forte, fino a che divengano uguali tutte le classi dei cittadini che formano lo Stato, giacchè mai la natura ha creato schiavi, ma soltanto uomini".

L'Assemblea, per salvaguardare il diritto di proprietà, non andò oltre, ma l'intendimento di giungere alla totale manomissione degli schiavi divenne evidente quando, il 10 maggio dello stesso anno, lo stesso consesso manifestò la propria volontà che il Municipio di Buenos Aires ponesse in libertà sei schiavi, pagandone il valore relativo. E' necessario tornare con il pensiero a quell'epoca, con le sue leggi e i suoi costumi, per rendersi conto pienamente del significato di siffatti provvedimenti, nettamente rivoluzionari, giacchè la schiavitù era una istituzione che aveva radici profonde. Per raggiungere la sua soppressione legale, un altro Paese d'America, gli Stati Uniti, dovette scatenare nel 1861-65, una guerra sanguinosa che fu sul punto di dividere in due parti il suo territorio nazionale.

4

ALTRE DISPOSIZIONI

Lo spirito dominante nell'Assemblea dell'anno XIII determina altri provvedimenti legislativi, ispirati a rigorosi criteri di equità e giustizia, in modo da favorire la progressiva evoluzione verso un ordinamento sociale degno di una Repubblica democratica. Con una legge del 13 agosto veniva soppresso l'istituto del maggiorascato, contrario al progresso e al concetto di uguaglianza; un'altra legge abrogava tutti i titoli nobiliari. Unici titoli validi erano quelli rappresentati dall'amore per il popolo, l'ambizione di gloria, l'effettiva capacità individuale, l'onore.

5

DIRITTO AL LAVORO

UN'INNOVAZIONE di primordiale importanza fu rappresentata da una norma contenuta nella Costituzione delle Province Unite dell'America del Sud, del 22 aprile 1819. Quantunque tale Costi-

15

tuzione avesse meritato la qualifica di reazionaria, per lo spirito aristocratico che ne informava le disposizioni, conteneva un articolo, di carattere quanto mai progressista, che successivamente doveva andar perduto nell'incendio di passioni che sarebbe divampato: "Lo Stato deve assistenza e lavoro a tutti i cittadini che lo richiedano".

Solo trent'anni dopo il diritto al lavoro sarebbe stato proclamato in Francia.

II

COSTITUZIONE INDIVIDUALISTICA

1. LA COSTITUZIONE NEL 1853
2. VOLONTÀ DI UGUAGLIANZA
3. INOPEROSITÀ LEGISLATIVA
4. FERMENTO SOCIALE

LA COSTITUZIONE NEL 1853

GLI autori della Costituzione del 1853 erano patrioti, federalisti, civilisti, uomini imbevuti dei principi di Montesquieu sulla struttura dello Stato, ammiratori di un esempio straniero, la cui adattabilità alla situazione argentina doveva considerarsi possibile, come aveva preconizzato, insegnato e dimostrato Alberdi. Sotto l'assillo delle gravi preoccupazioni che incombevano sulla Nazione, si davano conto dell'urgenza di una decisione capace di impedire il ridivampare delle lotte intestine, che tutto avrebbero distrutto; ma non si preoccupavano del problema sociale. Si davano conto dei rapporti del cittadino con lo Stato, ma non pensavano alla relazione dell'individuo con la collettività, e meno che meno alla funzione costante dell'individuo stesso e alla grandezza e profondità dei suoi specifici problemi: l'individuo veniva considerato isolatamente come principio e fine di sè stesso.

E'così che la Costituzione fu individualistica. I diritti che essa proclama, si riferiscono al singolo, all'"abitante" della Nazione, affinché ottenga individualmente la maggior quantità possibile di successo, la miglior fortuna. I diritti sociali non vengono menzionati, nè traspare un qualsiasi intento di prenderli in considerazione. Tuttavia, fra i gloriosi principi politici incorporati nella Costituzione e che rappresentano un magnifico monumento istituzionale, appaiono clausole che vanno poste in rilievo.

VOLONTÀ DI UGUAGLIANZA

Ciò che rivoluzionariamente aveva deciso l'Assemblea dell'anno XIII, solennemente veniva ratificato dalla Costituzione del 1853, nettamente progressista per certi aspetti, anche se retrograda per altri.

"La Nazione argentina non ammette prerogative di sangue o di nascita; in essa non esistono privilegi personali nè titoli di nobiltà" afferma l'articolo 16. E già la Costituzione ha dichiarato categori-

camente: "Nella Nazione argentina non vi sono schiavi; i pochi che esistono divengono liberi dal momento in cui viene proclamata la presente Costituzione", aggiungendo: "Gli schiavi che in qualsiasi forma vengano introdotti in Argentina, divengono liberi per il solo fatto di calpestare il suolo della Repubblica".

Afferma poi che "tutti gli abitanti sono uguali dinanzi alla legge", il che dimostra una nobile preoccupazione, che però non trova riscontro in ulteriori garanzie e obbligazioni che consentano di raggiungere in effetti questo fine di uguaglianza.

Uguali dinanzi alla legge civile, in certo modo, sì; ma dinanzi alla legge sociale?... E' questo un aspetto che non viene preso in considerazione; dovranno passare novanta e più anni perchè i diritti sociali abbiano forza di legge costituzionale.

Non potevano, i Costituenti del 1853, ignorare il problema sociale. Dovevano aver letto il "Dogma" di Echeverría, nelle cui pagine vibranti si leggono assiomi come questi: "Non v'ha uguaglianza là dove la classe ricca acquista il predominio e ottiene privilegi rispetto alle altre classi; dove una determinata classe monopolizza a suo vantaggio le dottrine di diritto pubblico; dove influenza e potere paralizzano per alcuni la forza della legge, mentre la irrobustiscono per altri...".

Che questo concetto di uguaglianza fosse soltanto relativo e non effettivo risulta specialmente dalla clausola in cui si prescriveva di "mantenere un comportamento pacifico nei confronti degli Indi, e di promuoverne la conversione al Cattolicesimo", giacchè siffatto comportamento —che ebbe grossolane manifestazioni— costituisce di per sè stesso una manifestazione di disuguaglianza giuridica. Per spiegare, non giustificare, tale atteggiamento, va tenuto conto del fatto che le scorrerie degli Indi rappresentavano la principale preoccupazione dei proprietari di terre.

3

INOPEROSITÀ LEGISLATIVA

IL lavoro delle legislature sorte successivamente dalle norme costituzionali fu notevole. Poco a poco vennero gettandosi le basi, con crescente stabilità, dello Stato argentino. Altrettanto veniva facendosi nelle Province. Si ebbero periodi di straordinaria attività parlamentare. Ma la questione sociale non viene affrontata.

20

tata. Il fatto si è che l'oligarchia si consolida al governo, sostenuta dalle clausole di una Costituzione che, nonostante il suo liberalismo —o forse proprio a conseguenza di esso— consentiva lo sfruttamento dell'uomo da parte di altri uomini. Il povero aveva il dovere di lavorare e il diritto di... morire di fame.

Soltanto nell'ultima decade del secolo scorso vengono sanzionate due leggi di un qualche contenuto sociale; e la loro importanza non viene diminuita dal fatto che si tratta di disposizioni di carattere incidentale.

Nella "Legge sulle Ferrovie" del 18 novembre 1891, vennero stabiliti non solo gli obblighi del personale ma anche quelli di ciascuna impresa nei confronti del personale stesso. Si stabilì che un "Consiglio" sarebbe intervenuto nelle vertenze tra le imprese e i rispettivi lavoratori in caso di controversie sui salari, orari e condizioni di lavoro, risolvendole direttamente con procedura conciliativa o mediante la creazione di tribunali arbitrali.

Nel regolamento generale delle Ferrovie, del 10 settembre 1894, si amplia e concreta questo problema sociale. "Ciascuna impresa dovrà impiegare il numero di lavoratori che si dimostri necessario" dice l'articolo 1.º; nell'articolo 18 si fissa un numero massimo di ore di lavoro continuato per i lavoratori ferroviari: "otto ore sui treni viaggiatori, dieci ore sui treni misti, dodici ore sui treni merci, otto ore per i servizi di manovra". E' evidente che il criterio della sicurezza incide fortemente sulla emanazione di queste disposizioni; comunque, con qualche cosa si comincia.

La legge di polizia marittima e fluviale, sanzionata nel 1896, contiene anch'essa disposizioni del genere, che regolano il lavoro portuario. Tuttavia dovranno trascorrere ancora dieci anni prima che venga promulgata un'altra legge di un qualche contenuto sociale.

4

FERMENTO SOCIALE

NONOSTANTE l'inoperosità legislativa, si riscontra un evidente risveglio della coscienza sociale, che darà i suoi frutti.

L'individualismo della Costituzione non potrà impedire che venga accentuandosi la preoccupazione per il problema sociale. L'aumento della popolazione, la differenziazione del lavoro, le prime manifestazioni dell'industria, la diffusione di idee che si affollano

21

e cominciano ad introdursi nelle coscienze, il conoscimento di ciò che avviene in altri Paesi, producono cambiamenti, ogni volta più importanti, dapprima nei concetti, poi nei fatti. Si comincia finalmente a legiferare a vantaggio del lavoratore.

Il dott. Gioacchino V. González elabora, nel 1904, un progetto di Legge Nazionale sul Lavoro. Il progetto non superò la fase iniziale, ma ebbe il valore di una breccia aperta nella struttura individualistica della "Magna Charta" e nella trincea dei preconcetti politici.

Viene acquistando sostanza la consapevolezza che i diritti degli abitanti del Paese non hanno solo carattere geografico e, fino ad un certo punto, politico. Si comprende che esiste un diritto che nasce dal "principio della sovranità del popolo": il Diritto Sociale.

Occorreranno quarant'anni perchè il processo giunga a maturazione; ma in questi quarant'anni si avranno interessanti manifestazioni.

III

Biblioteca del
Congreso

ARGENTINA

PRIME LEGGI SUL LAVORO

1. RIPOSO FESTIVO
2. LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI
3. INFORTUNI SUL LAVORO
4. PAGAMENTO DEI SALARI
5. GIORNATA LEGALE DI LAVORO
6. ALTRE LEGGI
7. "DIPARTIMENTO NAZIONALE DEL LAVORO"

ARGENTINA

Biblioteca del
Congreso

RIPOSO FESTIVO

IL 31 agosto 1905 venne sanzionata la legge 4661 con la quale veniva proibito, nella capitale federale "il lavoro materiale per conto di terzi o quello eseguito pubblicamente per conto proprio" nei giorni di domenica.

Con legge 9104 i benefici della disposizione precedente venivano estesi ai territori nazionali; con la legge 9105 venivano inclusi i giorni 25 maggio e 9 luglio tra quelli festivi. Le due leggi venivano sanzionate il 12 agosto del 1913.

La conquista del riposo domenicale venne estendendosi a tutto il territorio della Repubblica, a mezzo di singole leggi provinciali.

Le date corrispondenti a siffatte leggi sono le seguenti: Salta, 13 dicembre 1905; Mendoza, 22 ottobre 1906; Tucumán, 25 luglio 1907; Córdoba, 8 ottobre 1907; Buenos Aires, 7 gennaio 1908; San Juan, 1.º agosto 1911; San Luis, 12 luglio 1915; Corrientes, 9 dicembre 1919; La Rioja, 7 agosto 1934; Jujuy, 28 luglio 1935.

In Catamarca il lavoro domenicale fu proibito con legge 786, sanzionata il 28 dicembre 1909, comprendendosi nei giorni festivi il 1.º dell'anno, il Venerdì Santo, il 25 maggio e il 9 luglio.

Questo elenco dimostra come vennero comportandosi le province nei confronti della nuova legislazione nazionale, che ebbe un complemento nella legge 11.640, del 29 settembre 1932, sul sabato inglese.

La legge sul riposo festivo fu il risultato, per quanto riguarda la capitale federale, di una insistente agitazione popolare, che venne estendendosi alle province, per raggiungere i suoi scopi dapprima in sei capoluoghi e, successivamente, nei vari centri urbani.

LAVORO DELLE DONNE E DEI MINORI

IL Parlamento nazionale sanzionò, in data 30 settembre 1907, la legge che regolamentò il lavoro delle donne e dei minori. In siffatta legge veniva stabilito che non poteva essere oggetto di contratto il lavoro di persone minori di dieci anni; ugualmente

non veniva ammesso il lavoro di donne che non avessero completato il ciclo di istruzione primaria, salvo autorizzazione giudiziale, basata sul fatto che il lavoro di dette persone fosse indispensabile per il mantenimento di genitori o fratelli. Il lavoro notturno veniva vietato alle persone di ambo i sessi, di età inferiore ai sedici anni.

Per la prima volta nella legislazione argentina viene stabilita legalmente la durata della giornata di lavoro; non più di otto ore giornaliere e quarantotto settimanali per le donne e i minori.

La legge 5921, che è quella alla quale veniamo facendo riferimento, fu modificata con la legge 11.317, del 30 settembre 1924, la quale ampliava i benefici di quella, mentre le sue norme venivano incluse nel Codice Civile e nel Codice Penale. Tra le modificazioni figura la riduzione della giornata massima di lavoro per le persone di età inferiore ai 18 anni, a sei ore giornaliere e 36 settimanali, rimanendo escluso in ogni caso dal lavoro colui che non abbia compiuto i dodici anni.

Questa legge venne successivamente modificata dalla legge 11.932 del 15 ottobre 1934.

Nella legge 5291 compare per la prima volta la preoccupazione positiva del legislatore argentino per la situazione della operaia-madre, preoccupazione che ricompare e viene assumendo forma sempre più positiva attraverso le successive riforme.

Nel 1907 si stabilisce che "le operaie potranno assentarsi dal lavoro fino ai 30 giorni successivi al parto e che per tale periodo dovrà esser conservato loro l'impiego". Si tratta, come si vede, di una facoltà; la legge del 1924 proibisce il lavoro "durante un periodo di sei settimane posteriore al parto". Con la legge del 1932 si amplia a due periodi, di mezz'ora ciascuno, al giorno, il riposo destinato all'allattamento del neonato, invece dei due periodi di 15 minuti ciascuno fissati dalla legge precedente.

3

INFORTUNI SUL LAVORO

L'11 ottobre 1915 venne promulgata la legge 9888 che stabilisce le responsabilità in caso di infortuni sul lavoro. Le sue disposizioni, con alcune varianti introdotte dalle leggi 12.631, 12.647, 12.921 e 13.639, sono tuttora in vigore, essendo stati estesi i suoi benefici a tutto il Paese.

26

4

PAGAMENTO DEI SALARI

MOLTI operai, soprattutto nelle fabbriche, venivano iniquamente sfruttati, mediante il sistema del pagamento del salario a mezzo di "buoni". La legge 11.279, del 5 agosto 1925, venne emanata per metter termine a siffatto abuso, e con essa si stabilì che "lo stipendio o salario di qualsiasi impiegato o operaio sarà pagato esclusivamente —sotto pena di nullità— in denaro contante".

A questa legge le associazioni di datori di lavoro opposero vivace resistenza. Lo dimostra il fatto che la legge stessa, sanzionata il 30 ottobre del 1923, venne promulgata soltanto due anni dopo. "Quantum mutatus ab illo..."

5

GIORNATA LEGALE DI LAVORO

"L a durata del lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere o le quarantotto ore settimanali per qualsiasi persona occupata per conto di terzi in imprese pubbliche o private", dichiara l'art. 1 della legge 11.544, del 12 settembre 1929. Il lavoro notturno non potrà superare le sette ore giornaliere.

6

ALTRE LEGGI

ALCUNE altre leggi operaie furono sanzionate nel periodo 1905-43 che stiamo esaminando. Enunciamole:

- a) Regolamentazione del lavoro a domicilio, N.° 10.505 dell'8 ottobre 1918.
- b) Regime del lavoro notturno nei panifici, N.° 11.338 del 9 settembre 1926.
- c) Riforma degli articoli dal 154 al 160 del Codice di Commercio, N.° 11.229 del 18 settembre 1934.
- d) Sedili con spalliera negli stabilimenti commerciali e industriali ("Legge della sedia"), N.° 11.729 del 23 settembre 1935.

27

- e) Viaggiatori di commercio, N.° 12.651 del 8 ottobre 1940 (disposizioni incluse nel Codice di Commercio).
- f) Lavoratori a domicilio, N.° 12.713 del 3 ottobre 1941.
- g) Lavoro dei braccianti, N.° 12.789 del 14 ottobre 1942.

7

"DIPARTIMENTO NAZIONALE DEL LAVORO"

A PER rendere effettivo il compimento di quanto faticosamente e lentamente era stato fatto oggetto di leggi, nel 1912 venne costituito il "Dipartimento Nazionale del Lavoro". Fin dal 1907 esisteva la Direzione Generale del Lavoro, in base ad un corrispondente stanziamento nel bilancio dello Stato, però solo con la legge 8999 vennero fissate organicamente le sue funzioni ed attribuzioni.

Si trattava di un organismo dal quale molto si sperava sul terreno pratico, ma che in realtà diede frutti soltanto teorici. Operò nella capitale federale con efficacia via via decrescente. Quando veniva richiesta l'estensione dei suoi servizi nel resto del territorio nazionale, rispondeva evasivamente o negativamente. A questo Ente vennero incorporate, con le leggi 9148 e 9661, rispettivamente del 1913 e 1915, le agenzie di collocamento nelle province e nei territori, senza che però siffatti organismi ne risultassero più efficienti. In molte località, neppure furono installati i rispettivi uffici. Progressivamente l'Ente venne collocandosi piuttosto dalla parte dei datori di lavoro, fatto che è facilmente comprensibile, se si pensi che si trattava di un organismo burocratico in uno Stato oligarchico. In tal modo, recò grave nocimento alle organizzazioni dei lavoratori, che avevano bisogno di un appoggio deciso.

Il fatto che la legislazione operaia non fosse rispettata non preoccupava affatto i funzionari di più alto grado, ovvero ordini superiori impedivano a questi ultimi di intervenire. Se poco era quello che era stato sanzionato in leggi, ancor meno era quello che veniva effettivamente applicato; al ritardo del legislatore si aggiungeva la morosità amministrativa.

Così si spiega come venisse ingrossandosi l'ondata di scontento e l'opposizione dei lavoratori. Il "Dipartimento Nazionale del Lavoro" non era in condizioni di incorporarsi nel Movimento Nazionale del 1943. Fu quindi soppresso, per cedere il posto immediatamente ad una duratura, poderosa e armonica struttura, robusta e coraggiosa, equilibrata ed equitativa, dotata di spirituale fermezza.

28

IV

LEGGI SULLA PREVIDENZA SOCIALE

1. GIUBILAZIONI E PENSIONI CIVILI
2. IMPIEGATI FERROVIARI
3. IMPRESE PRIVATE PER SERVIZI PUBBLICI
4. BANCARI
5. ALTRE LEGGI
6. MATERNITÀ

1

GIUBILAZIONI E PENSIONI CIVILI

La prima legge sulle giubilazioni e pensioni civili fu emanata il 20 settembre del 1904, a favore dei ferrovieri, impiegati ed agenti dell'Amministrazione statale.

Questa legge, che porta il numero 4349, fu confermata con norme emanate negli anni 1905, 1907, 1908, 1910, 1934, che introdussero modificazioni in base alle leggi 12.578, 12.579, 12.601 e 12.345, tutte anteriori al 1934.

2

IMPIEGATI FERROVIARI

Con legge 9653, del 30 giugno 1915, venne creata la Cassa Pensioni per Impiegati e Operai ferroviari. Nel 1919 venne sostituita dalla legge 10.650, modificata negli anni 1920, 1921 e 1924, e completata con la legge 12.598.

3

IMPRESE PRIVATE PER SERVIZI PUBBLICI

A beneficio del personale di ruolo di imprese private di tram, telefoni, telegrafi, gas, elettricità e radiotelegrafia, venne promulgata l'11 febbraio 1921 la legge 11.110 con la quale venne creata la Cassa Nazionale di Giubilazione, Pensioni e Sussidi.

Le province di Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Tucumán e Santa Fé estesero ai propri territori, rispettivamente negli anni 1923, 1936, 1935 e 1924, i benefici di detta legge.

4

BANCARI

IL 9 ottobre del 1922 venne promulgata la legge 11.232 con la quale veniva creata la cassa nazionale di giubilazioni e pensioni per dipendenti da Aziende bancarie.

Con la legge 11.575, del 2 dicembre 1929, fu confermato quanto disposto nella legge precedente. Alle modificazioni introdotte con le leggi 12.822 e 12.823 si oppose il Potere Esecutivo, con messaggi in data 19 ottobre 1942.

5

ALTRE LEGGI

CON la legge 12.581 venne creata la Cassa Pensioni per Giornalisti, con vigenza in tutto il territorio del Paese.

Con la legge 12.612 venne creata la Cassa Pensioni della Marina Mercantile Nazionale.

6

MATERNITÀ

L'ART. 5 della legge 11.933, in data 29 settembre 1934, sulle ferie per impiegate e operaie in stato di gravidanza, stabilì la creazione di un fondo per sussidi da concedere alle partorienti. In tal modo venne creata la Cassa Maternità.

Biblioteca del
Congreso

ARGENTINA

SEGUNDA PARTE

COSCIENZA SOCIALE ATTIVA

I. UNA NUOVA ERA

II. CONQUISTE SOCIALI

III. PREVIDENZA SOCIALE

Biblioteca del
Congreso

ARGENTINA

Biblioteca del
Congreso

Bibli



Biblioteca del
Congreso

A R G E N T I N A



Biblioteca del
Congreso

A R G E N T I N A

I

UNA NUOVA ERA

1. UN PANORAMA
2. ORIENTAMENTO POPOLARE
3. LA SEGRETERIA DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
4. UNA NUOVA ERA
5. REALIZZAZIONI
6. BILANCIO SINTETICO



Biblioteca del
Congreso

A R G E N T I N A



Biblioteca del
Congreso

A R G E N T I N A

UN PANORAMA

I malanni sopportati dalla classe lavoratrice argentina, nel 1943, non provenivano soltanto dalla mancanza di disposizioni legislative, giacchè era incompleto il corrispondente meccanismo amministrativo, ma derivavano, anche e soprattutto, dal fatto che non veniva attuato quanto era stato disposto. Ma v'ha di più: nel Governo non si aveva coscienza del significato della "giustizia sociale". Esisteva molto maggiore burocrazia che spirito sociale.

Di fronte alla teorica realtà delle leggi si innalzava il baluardo della non realizzazione pratica. Il Paese si trovava alle prese con una legislazione inoperante, per mancanza di sensibilità sociale in coloro che avrebbero dovuto renderla effettiva. Perfino nel periodo nel quale più chiaro apparve il concetto dei diritti del lavoratore, le rivendicazioni operaie furono soffocate con la forza. Strade, piazze, terreni coltivati e sterminate campagne si tinsero di sangue. L'incomprensione del Governo prolungò ed esacerbò la lotta dei lavoratori, che costò lacrime, sacrifici e vite. Si vennero così voltando le spalle alla rivoluzione, fino a che si produsse il Movimento di rinascita. E fu evidente l'identificazione di esso con gli ideali che, con il loro concretarsi, offrono la felicità di un mondo migliore, in cui il sentimento di solidarietà umana scolpisce i principi della giustizia sociale, creatrice di un equilibrio fino ad allora ritenuto impossibile. Ciascuno intuiva in Argentina le profonde aspirazioni e le evidenti necessità della massa lavoratrice, però nessuno le raccoglieva, con la lealtà e la compiutezza che sarebbero state necessarie. Di tanto in tanto alcuni politicanti venivano declamando su principi del diritto del lavoro, però anche se la elaborazione di un tale diritto si faceva presente nello spirito della collettività, i legislatori non le davano forma o i governanti non imponevano la realizzazione delle sue norme. In tal modo i lavoratori argentini rimanevano alla retroguardia del movimento mondiale, quando avrebbero potuto costituirne la pattuglia di punta. Il sogno di un mondo ideale veniva sempre più allontanandosi dalla realtà, proprio nel Paese più adatto alla sua realizzazione.

Ma giunse la reazione provvidenziale. La realizzazione di quanto potesse tradurre in pratica un severo concetto di giustizia sociale, doveva prevalere sulle disquisizioni accademiche. Alla frode, sempre causa di pessimismo, si sarebbe contrapposto il culto della verità;

una verità resa evidente dai fatti. "Meglio che parlare è agire, meglio che promettere, realizzare"; così parlava Perón, che doveva simbolizzare la vera Rivoluzione, determinando il fiorire delle condizioni essenziali per la vittoria dell'Argentinità.

2

ORIENTAMENTO POPOLARE

I problemi sociali vennero compiutamente compresi. Nitidamente si ascoltò il clamore popolare. Le voci che in altri tempi andavano perdute per i rancori di classe, attenuate per la incomprendenza governativa o soffocate per meschine speculazioni politiche, giunsero ad un cuore disposto ad ascoltarle, ebbero risonanza nella coscienza di un Argentino.

In questo modo il Governo rivoluzionario ebbe radici profonde nella coscienza popolare. E poté per conseguenza raggiungere il suo migliore significato e assicurarsi una trionfale continuità. Quello stesso Governo che avrebbe potuto smarrirsi attraverso gli impervi sentieri tracciati dalle meschine ambizioni di qualche politicante, si incamminò fortunatamente per la strada della Storia e vi persistette. Lo Stato cominciò a schierarsi dalla parte della giustizia sociale, unico mezzo per realizzare, in tutto il suo profondo contenuto, la norma costituzionale che prescrive di "promuovere il benessere generale".

3

LA SEGRETERIA DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

IL 27 novembre del 1943 veniva creato, ad opera del Governo della Rivoluzione, un organismo rivoluzionario per definizione: la Segreteria del Lavoro e Previdenza Sociale, alle dipendenze della Presidenza della Repubblica. Quattro giorni dopo veniva emanato un altro decreto, che ne costituiva il complemento sostanziale e ideale: veniva nominato titolare della nuova Segreteria il colonnello Juan Perón. Il tempo doveva incaricarsi di rendere evidente l'importanza storica di quei due decreti. Tutto quanto si riferisce

38

a leggi sul lavoro, igiene industriale e sociale, case popolari, sanità pubblica, immigrazione, giubilazioni e pensioni, Cassa Nazionale Postale di Risparmio, Cassa Maternità, Commissariato degli Alloggi, Polizia del Lavoro, e tutto quanto in genere ha connessione con il lavoro e la previdenza sociale, divenne di competenza del nuovo organismo che, di colpo, assurse alla categoria di un vasto pensiero sociale in azione.

4

UNA NUOVA ERA

IL 2 dicembre il colonnello Perón annunciò, in un discorso radio-diffuso, che "con la creazione della Segreteria del Lavoro e Previdenza Sociale si inizia l'era della politica sociale argentina". Offrì garanzie ai lavoratori e ai datori di lavoro. Affermò che lo Stato poneva un punto fermo al periodo dell'astensionismo, per iniziare il compimento del proprio dovere sociale. Disse: "I datori di lavoro, gli operai e lo Stato costituiscono i dati di qualsiasi problema sociale. L'unità e la compenetrazione negli intendimenti di queste tre parti dovrebbero essere la base dell'azione indispensabile per lottare contro i veri nemici della società". E dopo aver dichiarato che i lavoratori dell'Argentina sarebbero stati i suoi uomini, aggiunse: "Difendendo coloro che soffrono e lavorano per plasmare e modellare la grandezza della Nazione, io difendo la Patria, tenendo fede a un giuramento nel quale ho impegnato la vita".

In base a siffatti concetti, che rappresentano un punto di partenza, ebbe inizio un lavoro di trasformazione che condusse il popolo al livello delle sue maggiori ambizioni, affinché, con le necessità materiali, fossero soddisfatte le esigenze perentorie del suo spirito rivivificato.

5

REALIZZAZIONI

COMINCIÒ così, senza stadi intermedi, un lavoro ciclopico. Anche se la Segreteria del Lavoro e Previdenza Sociale venne costituita con entità già esistenti, e alcune da gran tempo, sembrò come se tutto fosse nuovo. Una volontà energica diede vita all'insieme; il

39

meccanismo venne posto in moto da un dinamismo giovanile; tutti si sentirono animati da uno spirito nuovo. Nonostante l'importanza di questa nuova volontà, un altro aspetto degli avvenimenti merita rilievo ancora maggiore: esisteva una direttiva, era evidente un orientamento. Non si marciava più alla deriva; si seguiva una rotta ben identificata. Il fermo orientamento precisato nelle parole e sostanziato nei fatti, rappresentava uno stimolo potente per i lavoratori. Sotto la sua influenza, rifiorì la speranza.

Il Segretario del Lavoro e Previdenza Sociale prese contatto con le organizzazioni operaie, le ascoltò, si interessò e dichiarò apertamente ad esse il suo pensiero. Era necessario organizzarsi, unirsi; la comprensione reciproca sarebbe stata raggiunta mediante un comune ideale di Patria e di giustizia, una comune visione del futuro.

Dapprima si trattò dei ferrovieri. Era la associazione meglio e da maggior tempo organizzata e si procedette senz'altro a soddisfare le sue richieste.

In base alle legge 12.825 erano stati assegnati alla Cassa Nazionale Pensioni per dipendenti dalle Ferrovie dieci milioni di pesos. Però il pagamento di questa somma non avveniva mai. Si ottenne che il Potere Esecutivo insistesse perchè l'ordine di pagamento divenisse effettivo.

Nel 1937 erano stati assegnati alla "Unión Ferroviaria" e alla "Fraternidad" novecentomila pesos per la costruzione di un ospedale destinato all'assistenza degli iscritti. Tuttavia, malgrado le insistenze del sindacato e l'evidente interesse pubblico per la realizzazione dell'opera, il pagamento di questa somma non era avvenuto. Con decreto del 7 gennaio 1944, ad iniziativa della Segreteria del Lavoro e Previdenza Sociale, venne consegnata ai due Enti indicati la somma di un milione di pesos. All' "Unión Ferroviaria" venne riconosciuto, con decreto del Potere Esecutivo, il diritto alla rappresentanza sindacale di tutto il personale impiegatizio delle ferrovie, con giurisdizione nazionale.

Con decreto del 23 dicembre 1943 vennero regolamentate, in base ad effettivi principi di giustizia sociale, le ferie annuali del personale ferroviario, secondo una scala proporzionale agli anni di servizio prestato. Nel decreto si stabilì che "la giustizia sociale deve essere attuata con fermezza dai pubblici poteri". Per comprendere in tutta la sua portata l'importanza di questo avvenimento, bisogna riferirsi mentalmente a quell'epoca in cui le Compagnie ferroviarie erano considerate onnipotenti.

Il 10 gennaio del 1944 il colonnello Perón annunciava, in Rosario, il seguente piano di provvidenze per i ferrovieri: Policlinico di assistenza e previdenza sociale; Sanatorio per tubercolosi; Consultori medici regionali; Servizi regionali di farmacia; Servizi di

maternità; Servizi per l'infanzia, il tutto destinato ai dipendenti dalle ferrovie e loro familiari. Ugualmente, erano stati presi contatti con i maestri elementari, che intendevano organizzarsi; con i giornalisti, che stavano elaborando il loro statuto basilare; con i lavoratori dei campi, che avevano sopportato innumerevoli rinvii; con gli infermieri, i marittimi, i panettieri, i grafici, i bancari, gli artisti, etc. Veniva preso in esame il problema degli alloggi; si approfondiva la questione dei fitti, si assicurava stabilità ai dipendenti dai calzifici; si dava uguaglianza a tutti i lavoratori di fronte alla legge.

Questo fu il principio. E con lo stesso ritmo iniziale, vennero acquistando efficacia alcune leggi che da tempo vivevano solo teoriche, mentre nella realtà risultavano dimenticate negli archivi.

6

BILANCIO SINTETICO

IL 1.º maggio 1944 il Segretario del Lavoro e Previdenza Sociale, in un importante discorso, poteva tracciare un sommario bilancio dell'azione compiuta in cinque mesi con le seguenti parole: "Di qui —(dalla Casa dei Lavoratori, rappresentata dal suo ufficio)— sono usciti numerosi contratti collettivi di lavoro; duecentomila operai ferroviari hanno ottenuto vantaggi effettivi; di qui è uscito lo Statuto professionale del Giornalista; i conflitti degli operai del vetro, della carne, dei tessuti, del mobilio, del cartone, dell'elettricità, dell'alimentazione, dei lavoratori dei cantieri navali, hanno ottenuto una soluzione equitativa. Quarantamila lavoratori della città si sono avvantaggiati con il riposo festivo; altrettanti dipendenti dal commercio al minuto hanno ottenuto un orario più dignitoso e una retribuzione più giusta".

Centinaia di interventi: conflitti risolti; contratti collettivi di lavoro faticosamente elaborati e dignitosamente conclusi; i miglioramenti andavano a vantaggio dell'operaio della lontana regione del Chaco, dell'artista cittadino, dell'artigiano, del bracciante della Pampa, del lavoratore del petrolio in Patagonia. "Dettiamo leggi per tutti gli Argentini, perché la nostra realtà sociale è tanto indivisibile come la nostra realtà geografica", diceva in quella occasione il colonnello Perón. E poteva aggiungere, nella sicurezza di esporre una verità di nobile significato sociale: "I lavoratori di questa terra non sono più indifesi".

Biblioteca del
Congreso

ARGENTINA

Biblioteca del
Congreso

ARGENTINA

II

CONQUISTE SOCIALI

1. LEGISLAZIONE PER DECRETO
2. STATUTO DEL GIORNALISTA
3. STATUTO DEL BRACCIANTE
4. STATUTO DEL MEDICO
5. OPERATORI RADIOTELEGRAFICI
6. SCIENZE ECONOMICHE
7. STATUTO DEL "TAMBERO"
8. CONTRATTO COLLETTIVO PER I LAVORATORI DELLO ZUCCHERO
9. LAVORATORI DEL PETROLIO
10. ARBITRATO PER I LAVORATORI ALBERGO E MENSA
11. SALARI E TREDICESIMA MENSILITÀ
12. FERIE PAGATE
13. SALARI E CONDIZIONI DI LAVORO
14. GIUSTIZIA DEL LAVORO

LEGISLAZIONE PER DECRETO

NEL periodo 1943-46 fu necessario emanare decreti legge, dato che il Parlamento era stato sciolto. Nel momento stesso in cui veniva riconosciuto un diritto ai lavoratori — ciò che rappresentava una conquista sociale — bisogna dare al riconoscimento stesso struttura organica. L'accordo fra le parti non era sufficiente; l'intervento statale, che aveva carattere moderatore al tempo stesso che rappresentava uno stimolo per la giustizia, doveva prolungarsi nell'espressione di principi e nella determinazione di norme, in modo che gli uni e le altre avessero funzioni direttrici in casi e tempi successivi.

Mentre, nella nostra legislazione, da un lato esistevano precetti mai applicati, dall'altro se ne trovavano altri inapplicabili; e molti ne mancavano, che sarebbe stato imprescindibile applicare. Era quindi necessario agire, e agire secondo le esigenze di un nuovo concetto delle funzioni di Governo; rimanere inattivi significava rimanere indietro e ciò avrebbe costituito un duplice pericolo, rappresentato anzitutto dalla possibilità di restare sempre in ritardo rispetto ai tempi e, in secondo luogo dal fatto che una legislazione statica nel campo sociale costituisce una fonte di disordine per la collettività.

Fu così che si riformarono leggi, si sanzionarono statuti sindacali, si emanarono disposizioni nuove. Al Parlamento sarebbe spettato, in un secondo tempo, il compito di convertire in strumenti giuridici perfetti quel complesso congiunto di decreti, arricchendo così la legislazione sociale argentina. Siffatti decreti costituiscono la pietra basilare della riforma sociale, verso la quale fin da quel momento si cominciò a progredire, senza dichiararlo espressamente, ma dando vita con i fatti ad un piano che, lentamente ma sicuramente doveva prender corpo. La direzione presa in quel tempo venne mantenuta senza variazioni. La legislazione posteriore ratificò pienamente il piano stesso, non solo approvando quanto fino a quel momento era stato fatto, ma aggiornandolo, completandolo e perfezionandolo.

In questo modo le conquiste sociali ebbero la desiderata stabilità, raggiunta con mezzi pacifici.

STATUTO DEL GIORNALISTA

In considerazione del fatto che “è funzione basilica dello Stato creare le norme giuridiche miranti a proteggere i produttori economici, tra i quali indubbiamente vanno compresi non solo i forgiatori della ricchezza materiale, ma anche e in primissima linea coloro che servono le necessità della conoscenza e dello spirito”, con decreto N.º 7618 del 25 marzo 1944 fu istituito lo statuto professionale del giornalista. Questa decisione comportò la completa liberazione economica e il raggiungimento di una dignità sociale per un raggruppamento professionale che riveste speciale significato spirituale.

Venne così creato l'albo nazionale dei giornalisti; si stabilirono le condizioni per entrare nella professione, il regime di lavoro, la stabilità nell'impiego e le provvidenze sociali; si determinarono le retribuzioni, secondo la categoria della pubblicazione e i compiti del lavoratore.

In tal modo si concluse il fervido, intelligente, lungo lavoro di uomini che comprendevano a fondo il vero, grandioso significato dei diritti sociali, uomini innamorati della propria professione e intimamente solidali con i loro colleghi in giornalismo. La Segreteria del Lavoro rispose in pieno, con ampio spirito equitativo, al movimento sindacale dei giornalisti, che videro così migliorata la loro situazione sotto tutti i punti di vista.

Lo Statuto professionale del giornalista venne ratificato in pieno dalla legge 12.908 dell'8 dicembre 1946 e modificato dalla legge 13.503 del 15 ottobre 1948.

Con decreto 13.839 del 1946, convertito successivamente in legge, i benefici derivanti dal regime di stabilità nell'impiego, previdenza, ruoli, promozioni, vennero estesi agli impiegati amministrativi di imprese giornalistiche, nei limiti delle loro funzioni caratteristiche, in forma identica a quella stabilita per i giornalisti professionisti.

Le ripercussioni avute dalla creazione dello Statuto del giornalista furono ampie. Si trattò di uno dei grandi, indovinati provvedimenti iniziali da parte degli uomini responsabili della nuova politica argentina. Fu molto apprezzato tanto in campo interno che in campo internazionale.

STATUTO DEL BRACCIANTE

L bracciante rurale era rimasto escluso dalle disposizioni della legislazione del lavoro. Nessuna norma giuridica lo proteggeva, eccettuate quelle di carattere generale, applicabili a qualsiasi abitante della Repubblica, e che nei suoi confronti avevano carattere ugualmente precario.

Il Governo affrontò, nel 1944, il problema sociale ed economico del lavoro dei campi, con l'ampio criterio che richiedevano la complessità della questione, la situazione di una gran parte della popolazione attanagliata dalla miseria e dalle arretrate condizioni di vita, infine dalla necessità di favorire l'incremento della popolazione. “Uno dei fattori principali per l'aumento della popolazione — fu detto in quel tempo, da fonte ufficiale — consiste nel miglioramento economico delle condizioni di lavoro e di alloggio nelle campagne, giacché la causa della nostra arretrata situazione demografica va ricercata nel basso livello di vita e nella scarsa retribuzione del lavoratore rurale”; per questo motivo era necessario elevare l'uno e l'altra, “creando ambienti rurali più umani, con più dignitose condizioni di vita, di maniera che, neutralizzando il potere attrattivo dei centri urbani, sia conservata nelle campagne, in forma permanente e crescente, la popolazione rurale, vivaio umano che fornisce la mano d'opera più vigorosa e sana”.

Da queste premesse nacque l'idea dello “Statuto del bracciante”, ispirato a quelle alte finalità economico-sociali. Il 17 ottobre 1944 venne emanato il decreto che approvava lo Statuto medesimo, elaborato nella Segreteria del Lavoro e Previdenza Sociale.

Il decreto 28.169, emanato nella data indicata, venne sanzionato del 1946 dal Congresso della Nazione, con la legge 12.921.

Lo “Statuto del bracciante” regola le condizioni del lavoro rurale in tutto il Paese, la sua remunerazione, la sua protezione dal punto di vista dell'igiene, dell'alloggio, dell'alimentazione, del riposo, delle norme disciplinari, e viene applicato a qualsiasi attività che si svolga in ambienti rurali, montani, forestali, e fluviali. Contiene altresì una tabella di stipendi e salari, che viene periodicamente modificata.

In tal modo, il lavoratore rurale venne iscritto nella legislazione positiva argentina, e fu creato nelle campagne un nuovo stato di cose, che determinò un decoroso livello di vita e un giusto regime per quanto riguarda un'attività essenziale all'economia del Paese; il progresso sociale argentino ne venne notevolmente favorito.

STATUTO DEL MEDICO

L'ESERCIZIO della medicina, odontoiatria, ostetricia e altre branche della scienza medica venne regolamentato con il decreto 6216 dell'11 marzo 1944. L'importanza di questa iniziativa risulta evidente se si consideri che l'esercizio della medicina veniva fino a quel momento disciplinato mediante una legge provinciale che rismontava al 1877.

Il 20 luglio 1944 fu disciplinata la carriera medica nella specialità della fisiologia. Il 19 settembre del l'anno seguente fu emanato lo Statuto dei Professionisti in medicina e scienze affini, che venne poi convertito in legge nel 1946. Lo statuto beneficiava medici, odontoiatri e chimici che prestassero servizio permanente in "ospedali, asili-nido, colonie stagionali, enti vari, dispensari, istituti assistenziali pubblici e, in genere, qualsiasi stabilimento di carattere assistenziale simile, dipendente o sovvenzionato dallo Stato, dalle province o dai municipi".

Con tale Statuto viene regolato il regime di lavoro — assunzione, stabilità d'impiego, incompatibilità, ruoli, qualifiche, promozioni e stipendi —, e vengono assicurati al professionista tutti i vantaggi del sistema di previdenza sociale.

In precedenza, con decreto 22.294 del 1944, erano stati fissati gli stipendi minimi per il personale dipendente da sanatori e cliniche, di proprietà privata; anche questo decreto venne successivamente convertito in legge.

OPERATORI RADIOTELEGRAFICI

IL 24 maggio 1946 venne emanato il decreto 14.954, in base al quale vennero fissate le condizioni di lavoro del personale appartenente alle categorie degli operatori di radiotelegrafia, cablogrammi, telegrammi e affini, dipendente da enti pubblici o privati.

L'articolo 38 del decreto in questione, successivamente convertito in legge, stabilisce che "l'operatore non potrà essere licenziato fino a tanto che mantenga buona condotta e non mutino le condi-

zioni nelle quali gli venne rilasciato il diploma ufficiale di idoneità professionale". Con l'art. 44 viene riconosciuto allo stesso personale il diritto alle ferie annuali pagate.

SCIENZE ECONOMICHE

LA professione dei dottori in scienze economiche, attuari e contabili fu regolamentata con decreto del 2 marzo 1945, per iniziativa della Segreteria del Lavoro e Previdenza Sociale.

Siffatto decreto venne a colmare una lacuna e a soddisfare un desiderio più volte posto in rilievo dai centri universitari, congressi e rappresentanze di professionisti.

L'intervento di professionisti del ramo venne reso obbligatorio in numerose procedure e si contribuì così ad aumentare l'importanza e il prestigio della categoria.

STATUTO DEL "TAMBERO"

UN importante settore dei lavoratori agricoli ricevette protezione legale mediante lo "Statuto del "tambero-mediero", approvato con decreto 3750 del 1946. Si intende per "tambero-mediero" il lavoratore che, con questa o altra denominazione, provveda allo sfruttamento del "tambo" (ossia della vaccheria), con partecipazione agli utili".

I proprietari debbono pagare al "tambero" o "vaccaro" come retribuzione del suo lavoro, "una percentuale sulla produzione di latte del "tambo". Questa percentuale non può essere inferiore al 40 %. Inoltre, spettano al "tambero" assegnazioni fisse per ogni vacca o giovenca addomesticata e per ogni vitello slattato e consegnato in buono stato di salute.

Il "tambero-mediero" o vaccaro-mezzadro, riceverà in consegna, oltre le vacche e i tori, i mezzi necessari al suo lavoro e al trasporto del latte, un alloggio di almeno due ambienti e un ettaro di terreno da adibire a orto e allevamento di animali da cortile.

Questo statuto ha rappresentato la redenzione sociale e l'indipendenza economica per i "tamberos", nelle cui condizioni di vita si è verificato un cambiamento fondamentale.

8

CONTRATTO COLLETTIVO PER I LAVORATORI DELLO ZUCCHERO

LA legge 12.789, del 14 ottobre 1942, era stata emanata per reprimere l'abusiva attività di alcuni intermediari delle grandi fabbriche di zucchero, i quali reclutavano braccianti da occupare nella raccolta della canna da zucchero. In base alle disposizioni di quella legge e rendendone operanti le clausole —rimaste fino a quel momento lettera morta— il 31 maggio 1944 venne firmato, presso la Segreteria del Lavoro e Previdenza Sociale, un contratto collettivo riguardante i lavoratori dello zucchero. Per la prima volta le grandi imprese proprietarie di zuccherifici erano obbligate per legge a trattare i braccianti come uomini liberi, a garantir loro un "minimum" di comode condizioni di vita e a pagare salari ragionevoli.

Per la prima volta —e da quel momento per sempre— le leggi sociali cessavano di essere lettera morta per migliaia di lavoratori dell'Argentina del nord, che fino ad allora avevano dovuto lavorare in condizioni umilianti.

Con decreto del 26 aprile del 1944 furono emanate norme per i compiti assegnati agli operai degli zuccherifici non compresi nella citata legge del 1942.

Le retribuzioni fissate per i braccianti e manovali furono sensibilmente superiori a quelle in vigore, realizzandosi così un provvedimento di autentica giustizia distributiva, le cui manifestazioni vennero concretandosi di volta in volta in forma sempre più vantaggiosa per i lavoratori e le loro famiglie.

9

LAVORATORI DEL PETROLIO

CON decreto 15.356, dell'anno 1946, vennero regolati "i rapporti del personale operaio con le Imprese petrolifere private" stabilendosi la forma di retribuzione e una adeguata valorizzazione delle

50

funzioni dei lavoratori. Il personale, che fino ad allora veniva pagato a giornata, ebbe uno stipendio mensile.

I lavoratori vennero suddivisi in categorie e per zone, stabilendosi le retribuzioni mensili relative. Il decreto venne convertito in legge nel 1946, rappresentando così un'altra conquista definitiva per i lavoratori.

Il personale dipendente da "Yacimientos Petrolíferos Fiscales" disponeva di ruoli propri fin dal 22 novembre 1944, in base al decreto 31.650.

10

ARBITRATO PER I LAVORATORI ALBERGO E MENSA

SPECIALE significato dev'essere attribuito all'arbitrato emanato in data 4 settembre 1945 dalla Segreteria del Lavoro; in esso venivano stabiliti i rapporti tra datori di lavoro e lavoratori di alberghi, restaurants, bar, pasticcerie, dancings, ritrovi notturni, caffè, latterie e altri stabilimenti il cui principale oggetto consista nel fornire al pubblico servizi di alloggio e vitto. Questo significato speciale deriva del fatto che l'arbitrato prese in considerazione tutti gli aspetti del lavoro e della retribuzione, stabilendo i doveri e diritti dell'una e dell'altra parte, in forma equitativa. Tra l'altro, con detto arbitrato venne soppressa la mancia.

Fino al momento in cui si applicò l'arbitrato, i lavoratori della categoria albergo e mensa venivano retribuiti con salari ridottissimi e addirittura non avevano alcun salario, considerandosi che la loro retribuzione dovesse consistere nella mancia data dal consumatore o dall'ospite dell'albergo. La mancia era "una istituzione oligarchica", che colpiva la dignità del lavoratore. Di qui la campagna iniziata per ottenere la sua soppressione. Va inoltre osservato che il sistema rendeva quanto mai aleatoria e irregolare la retribuzione.

"La soppressione della mancia —scrive il colonnello Perón nel testo dell'arbitrato— contribuirà a rendere dignitoso il lavoro e farà sparire la situazione di dipendenza nel vincolo giuridico fra datore di lavoro e lavoratore, giacché il carattere di donazione o regalia insito nella mancia, snatura il regime di uguaglianza che deve distinguere il contratto di lavoro".

Come raggiungere un'equa retribuzione dei lavoratori di albergo e mensa? Venne stabilita una percentuale di aumento sugli incassi, da suddividere tra il personale. La percentuale varia secondo il tipo

51

del locale e la sua specialità. Per la suddivisione della somma derivante dalla percentuale di aumento, si assegnò un punteggio, corrispondente alle varie categorie del personale, ed in base a tale punteggio si assegnò a ciascun lavoratore la parte spettantegli. Il sistema ha dato risultati soddisfacenti.

L'arbitrato per i lavoratori albergo e mensa venne convertito successivamente in legge. Secondo l'articolo 3 della legge corrispondente, che porta il numero 12.921, l'abolizione della mancia, inizialmente applicata solo nella capitale federale, venne estesa a tutto il territorio della Repubblica, rimanendo di competenza dei Governi provinciali lo stabilire il sistema di remunerazione del personale.

La soppressione della mancia, conquista morale dei lavoratori albergo e mensa, diede motivo a commenti elogiativi. Al sistema aderirono in un secondo tempo i lavoratori del sindacato parrucchieri.

11

SALARIO VITALE MINIMO, SALARIO BASICO E TREDICESIMA MENSILITÀ

IL 20 dicembre 1945 venne firmato ed emanato il decreto 33.302, con il quale veniva creato l' "Istituto Nazionale delle Remunerazioni", con i seguenti scopi fondamentali:

a) Istituire il salario vitale minimo e il salario basico.

b) Intervenire nel controllo governativo per il pagamento dello stipendio complementare annuale (o tredicesima mensilità).

La tredicesima mensilità, comunemente chiamata "aguinaldo", divenne obbligatoria da quel momento. Si tratta di una delle disposizioni di carattere sociale più osteggiate fin dal loro nascere, ma che presto avrebbe conquistato tutto il Paese. Molti di coloro che si erano dichiarati contrari furono i primi a beneficiarne.

Il salario basico, il salario vitale minimo e lo stipendio annuale complementare furono oggetto di speciali trattative da parte della Confederazione Generale Lavoratori del Commercio, in un primo tempo, e quindi della Confederazione Generale del Lavoro. L'approvazione dei principi corrispondenti ha rappresentato la più importante conquista sociale dei lavoratori argentini, in tema di remunerazioni.

Per il personale iscritto alla Cassa Pensioni dei dipendenti dal commercio si apportarono aumenti agli stipendi, a partire dal 25 % fino ai duecento pesos mensili, diminuendo la percentuale di aumento

di mano in mano che lo stipendio era maggiore, fino all'ammontare di pesos novecentoventi mensili. Per il personale non iscritto la percentuale era del 15 % fino allo stipendio di duecento pesos mensili, riducendosi la percentuale di aumento per gli stipendi maggiori, fino a seicentossanta pesos mensili. Questo provvedimento ebbe carattere di soluzione d'emergenza, giacché per il futuro la determinazione degli stipendi sarebbe stata affidata all'Istituto Nazionale della Remunerazione.

L'art. 18 del decreto 33.302, successivamente convertito in legge, definì il "salario vitale minimo" come "quella remunerazione del lavoro che consenta di assicurare all'impiegato o operaio e alla rispettiva famiglia, per ciascuna zona del Paese, un'alimentazione adeguata, un'abitazione igienica, indumenti, educazione dei figli, assistenza sanitaria, mezzi di trasporto, previdenza, vacanze e divertimenti".

"Il salario vitale minimo —si dichiara nell'articolo 21— sarà periodicamente ritoccato in base alle variazioni del costo della vita". Quando i numeri indici mensili comportano un aumento o una diminuzione di almeno il 10 % nel costo della vita, la situazione viene presa in esame dall'Istituto Nazionale delle Remunerazioni.

I salari basici sono quelli che vengono stabiliti secondo la natura e i rischi del lavoro, gli usi locali, le possibilità economiche, le retribuzioni pagate per lavori identici, etc. L'Istituto fissa le scale relative. I salari basici —mediante i quali si completa l'obiettivo sociale del salario vitale— non possono essere ridotti in base ad accordi individuali o collettivi "ritenendosi nulla ogni convenzione contraria", clausola quest'ultima che pone il lavoratore al riparo da qualsiasi forma coercitiva del datore di lavoro.

Lo stipendio o salario annuale complementare, obbligatorio per tutti i datori di lavoro, è in vigore fin dal 31 dicembre 1945. "Si intende per stipendio o salario annuale complementare, obbligatorio per qualsiasi datore di lavoro, la dodicesima parte del totale degli stipendi o salari percepiti da ciascun impiegato o operaio nel corso del corrispondente anno solare".

Siffatto stipendio o salario può essere frazionato, riducendolo al limite corrispondente, solo nel caso di dimissioni, pensione o licenziamento di un impiegato od operaio, nel quale caso vengono computati tutti gli stipendi o salari percepiti dal primo di gennaio fino alla data della liquidazione del lavoratore.

Nello stesso decreto vennero fissate garanzie di sicurezza e stabilità nell'impiego per il lavoratore, e si fissarono norme per una soluzione più equa possibile delle controversie che potessero sorgere. Tra i vari problemi sociali vennero esaminati quelli relativi al turismo sociale, colonie estive, località di riposo, etc.

FERIE PAGATE

UN'ALTRA importante conquista sociale, basata su un decreto del 22 gennaio 1945, convertito in legge, è la istituzione delle ferie annuali pagate "per tutte le persone che lavorino per conto di terzi, alle dipendenze di un datore di lavoro".

Affinché l'impiegato abbia diritto, ogni anno, alle ferie pagate, è necessario che abbia lavorato, come minimo, la metà dei giorni lavorativi compresi fra il 1.º gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Il salario o stipendio che deve pagare il datore di lavoro per ogni giorno di ferie è quello che risulta dividendo per trenta il complesso del salario o stipendio mensile. Nel caso di paga giornaliera o oraria o di lavoro a cottimo, ogni giorno di ferie sarà retribuito con la paga corrispondente a quella di una giornata normale di lavoro.

Il minimo annuale di ferie è di dieci giorni e il massimo di quindici.

Ai minori, dai quattordici ai diciotto anni di età, vennero estesi i benefici del decreto 1740 mediante il decreto 32.412 in data 17 dicembre 1945. La ferie dei minori non possono essere inferiori ai quindici giorni annuali, nel corso dei quali è loro proibito di "effettuare lavori, per conto proprio o di terzi, che siano contrari alle finalità del riposo annuale".

Tutte queste norme entrarono a far parte della legislazione stabile mediante la legge 12.921.

STIPENDI E CONDIZIONI DI LAVORO

UNA manifestazione concreta dell'attività governativa, in coincidenza completa con le aspirazioni dei lavoratori, così da attuare praticamente i postulati della giustizia sociale, è costituita dai numerosi contratti collettivi celebrati a proposito di salari e condizioni di lavoro.

Il numero di siffatti contratti collettivi, condotti a termine a mezzo della Segreteria del Lavoro e Previdenza Sociale, è così elevato, che la loro elencazione è impossibile.

Si può affermare che non esista attività che non sia regolamentata o salario che non sia stabilito. Nel terzo trimestre del 1944 vennero firmati 94 contratti collettivi. Tra essi figurano quello della Federazione Grafica di Buenos Aires con le Imprese giornalistiche ed editoriali, quello dei parrucchieri, dell'industria della gomma, della costruzione, dell'elettricità, etc.

In quello stesso periodo furono emanati 16 decreti sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

Inoltre, a mezzo di singoli decreti, furono stabiliti direttamente i salari corrispondenti ad attività per le quali non poteva essere applicato il sistema del contratto collettivo. Questo è il caso del salario e condizioni di lavoro per i braccianti occupati nel raccolto del lino, del granturco, etc. Il primo decreto di questa natura, di vero significato emancipatore, venne emanato il 20 novembre 1943 e con esso venne stabilita la retribuzione da corrispondere ai salariati rurali occupati nel raccolto della stagione 1943-44.

Tutte queste disposizioni sono state poi sottoposte ad un processo di attualizzazione e di perfezionamento, reso possibile dalle esperienze fatte e rispondente alla mistica della coscienza sociale.

GIUSTIZIA DEL LAVORO

IL consolidamento delle conquiste sociali — delle quali abbiamo tracciato un riassunto — richiedeva una istituzione giuridica capace di consentire la armonica e progressista applicazione del nuovo diritto del lavoratore.

Era indispensabile, per armonizzare la nuova legislazione sociale con i procedimenti giudiziari, costituire una nuova magistratura, il cui ordinamento consentisse di evitare l'influenza di una legislazione basata sulla preminenza del concetto capitalistico e elaborata secondo i canoni del classicismo giuridico, che rendono tanto pesante l'intero meccanismo giudiziale.

V'era necessità di una istituzione giuridica rapida, agile, orientata secondo criteri ben determinati, che potesse agire per conto proprio, e che fosse servita da uomini dotati di speciale, moderna sensibilità, della quale scarsissime tracce si riscontravano nella pratica giudiziaria e amministrativa del Paese. Era necessario giungere alla completa uguaglianza, di fronte alla legge, tra il modestissimo lavoratore e l'avvocato del potente datore di lavoro.

Questa ed altre preoccupazioni simili indussero il Governo a creare, con il decreto N.° 33.347 del 30 novembre 1944, la Magistratura del Lavoro. L'elaborazione del corrispondente progetto era stata fatta in base a decisione del Segretario del Lavoro e Previdenza Sociale, colonnello Juan Perón, l'11 maggio dello stesso anno.

La Magistratura del Lavoro, con giurisdizione nella capitale federale, risultò costituita dalla Commissione di Conciliazione, le Commissioni di Arbitrato, i Tribunali del lavoro e la relativa Corte d'Appello. La designazione dei magistrati per il nuovo organo venne fatta in base ad un'accurata selezione, cercando di ottenere le maggiori garanzie possibili al fine di conseguire, anche sotto il punto di vista individuale, il raggiungimento più rapido possibile degli obiettivi sociali ed umani della nuova legislazione del lavoro.

Il decreto si riferisce all'organizzazione e competenza dei nuovi organi giudiziari, procedimenti, ricorsi, misure preventive, etc., in modo che il complesso delle disposizioni rappresenta un notevole progresso rispetto a quanto era stato fatto in materia all'estero e a ciò che era stato consigliato da congressi giuridici e assemblee di dirigenti sindacali.

L'opposizione al progetto, considerato come conquista sociale di prima grandezza, da parte delle organizzazioni dei datori di lavoro, è la prova migliore della sua efficacia. E il tempo ha confermato le più ottimistiche previsioni.

La Giustizia del Lavoro è una delle grandi realizzazioni, oggi felicemente stabilizzata, compiute in un periodo fecondo di iniziative di maggiore importanza. Da quel momento la giustizia sociale ebbe un efficace organo interpretativo e un valido strumento esecutivo.

III

PREVIDENZA SOCIALE

1. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE
2. FERROVIARI
3. GIORNALISTI
4. DIPENDENTI DAL COMMERCIO
5. DIPENDENTI DALL'INDUSTRIA
6. MARINA MERCANTILE NAZIONALE
7. ALTRE DISPOSIZIONI
8. MATERNITÀ
9. ALLOGGI
10. AMPIEZZA E PROFONDITÀ DELL'AZIONE SOCIALE DELLO STATO.

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE

ALLO scopo di “realizzare in tutto il territorio della Nazione gli obiettivi dello Stato in materia di previdenza sociale” proteggendo, biologicamente ed economicamente le persone rispetto ai rischi sociali e professionali; proporzionando i mezzi di esistenza necessari in caso di cessazione o interruzione dell’attività lavorativa, centralizzando la direzione degli enti di previdenza esistenti o da istituire, fu creato l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Il rispettivo decreto, in data 27 ottobre 1944, comporta un atto di straordinario significato sociale.

Ciò che era disperso venne centralizzato, ciò che si trovava disgregato venne unificato, si rese forte ciò che cresceva senza il necessario vigore, soffocato da angustie finanziarie, derivanti da cattiva struttura economica e erronea orientazione amministrativa. Con l’Istituto si iniziò un’azione tendente alla stabilità e sicurezza, dapprima rispetto alle singole parti, poi al complesso generale.

Il Segretario del Lavoro e Previdenza Sociale, nella cerimonia di insediamento del primo presidente del nuovo organismo nell’ottobre del 1944, disse fra l’altro: “Aboliremo il privilegio; estenderemo la previdenza contro i rischi sociali e professionali a tutte le zone attive del Paese”. E con questa meta si cominciò a lavorare nel magnifico laboratorio argentino della sicurezza sociale.

I risultati di quella creazione — confermata con la legge 12.927 — si vengono estendendo progressivamente e con sicurezza a nuove zone di attività e a diverse categorie sociali, rendendo effettivo l’altro principio della sicurezza sociale.

FERROVIARI

IL 3 giugno 1944 venne dettato il decreto 14.534, in base al quale venne riformata la legge 10.650 sulle giubilazioni e pensioni per impiegati e operai dipendenti dalle Ferrovie, ampliandosi il numero dei beneficiari dalla legge stessa e aumentandone i vantaggi. I bene-

fici che inizialmente erano stati sanciti erano stati fortemente ridotti con la legge 12.825, fondata sul fallimento della cassa.

Con la nuove riforme, vennero soppresse alcune ritenute e si elevarono le prestazioni della cassa, si rese obbligatoria la riammissione in servizio del personale riabilitato e venne disposto il divieto di sequestro di stipendi e salari, giubilazioni e pensioni. Con altro decreto venne stabilito il "salario familiare".

Biblioteca del
Congreso

3

GIORNALISTI

LA legge sulla pensione dei giornalisti, sanzionata nel 1938, non era stata dovutamente regolamentata. Per porla in vigore, il 3 giugno del 1944 venne emanato il decreto 14.535, che organizzava l'ente destinato a proteggere migliaia di lavoratori intellettuali. Pertanto vennero effettivamente a godere dei vantaggi propugnati dalla legislazione sociale argentina tutti i giornalisti, che tanto energicamente avevano lottato per il consolidamento di quella conquista, dando vita ad una legge che fino a quel momento era stata inoperante.

4

DIPENDENTI DAL COMMERCIO

I dipendenti dal commercio ed affini venivano svolgendo da molto tempo pratiche per ottenere anch'essi i vantaggi del regime della pensione. La legge che doveva dar vita alle loro legittime pretese era stata sanzionata, ma in un secondo tempo le relative norme vennero derogate. L'opposizione capitalista fu più potente del diritto dei lavoratori. Un quarto di secolo dopo quell'episodio legislativo, centinaia di migliaia di uomini e donne videro felicemente coronate le loro aspirazioni.

Il 22 novembre 1944 venne costituito, con decreto 231.665, il regime di previdenza per il personale dipendente dal commercio e attività affini. L'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, di re-

60

Biblioteca del
Congreso

cente creazione, trovava un nuovo elemento per realizzare i suoi nobili scopi. Siffatta creazione fu una delle iniziative che, a suo tempo, ebbe grandi ripercussioni per i forti benefici che apportava ai lavoratori.

I servizi della Cassa sono i seguenti: giubilazione ordinaria integrale, con 30 anni di servizio e 55 di età per gli uomini, e 26 anni di servizio e 50 di età per le donne; giubilazione ordinaria ridotta; giubilazione per ritiro volontario; giubilazione per invalidità; pensioni e sussidi.

5

DIPENDENTI DALL'INDUSTRIA

AD iniziativa dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale venne creata la sezione corrispondente al regime giubilatorio del personale dipendente dall'industria ed affini, con decreto N.º 13.977 in data 15 maggio 1946. I servizi sono identici a quelli previsti per i dipendenti dal commercio, mirandosi in tal modo a raggiungere uniformità nelle norme basilari del regolamento.

Il 26 luglio 1946 il Presidente della Repubblica, Generale Perón, emanò il decreto che regolamentava la nuova sezione dell'Istituto, così da amalgamare, naturalmente, l'opera rivoluzionaria e l'azione del Governo costituzionale.

6

MARINA MERCANTILE NAZIONALE

GLI errori riscontrati attraverso i cinque anni di applicazione della legge 12.612, circa il regime di previdenza del personale della Marina mercantile nazionale, vennero eliminati mediante il decreto 28.011 del 18 ottobre 1944, che aggiornò varie delle sue disposizioni, dando significato organico al complesso delle norme.

Successivamente, nel 1946, venne regolamentato tutto ciò che riguarda quella sezione, aggiungendosi ad essa il personale aeronavigante.

61

Biblioteca del
Congreso

ALTRE DISPOSIZIONI

NUMEROSISSIMI provvedimenti, inerenti alla previdenza sociale, vennero adottati tra il 1943 e il 1946, per ampliare, migliorare e generalizzare i benefici di essa. Il personale delle assicurazioni e risparmio venne aggregato alla sezione pensioni per i bancari. I servizi prestati in distinti settori vennero dichiarati cumulabili agli effetti della pensione. Sulla base delle esperienze fatte si rendono attuali le varie norme, si corregge, si regolamenta. E si ottiene così quanto si deve ottenere, rispetto ai fini e alla giurisdizione dello Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, affinché "la pensione cessi di essere il privilegio di alcuni, per convertirsi in un diritto per tutti coloro che lavorano", secondo il pensiero del Primo Magistrato della Repubblica.

MATERNITÀ

LA salute della madre e la speranza di vita del nascituro rappresentano un motivo di costante e profonda preoccupazione da parte dello Stato. Questa preoccupazione viene resa manifesta dalla regolamentazione della materia e dal riconoscimento categorico dei diritti della madre. Vengono estesi a tutto il Paese i vantaggi effettivi del sussidio per maternità, ed in questo modo si assicura alla madre e al bambino la protezione dello Stato.

ALLOGGI

IL problema degli alloggi venne affrontato dalla Segreteria del Lavoro e Previdenza Sociale fin dall'inizio della sua attività. Il Governo che aveva iniziato la sua attività nel 1943 e che la conti-


nua oggi proiettandola nel futuro dell'Argentina, non si è limitato all'adozione di provvedimenti per incrementare l'iniziativa privata nella costruzione degli alloggi; esso stesso ha provveduto all'attività costruttiva, in misura largamente superiore alle previsioni. Inoltre, è stata svolta una tenace azione mirante ad evitare il rialzo dei fitti, proteggendosi così decisamente l'inquilino.

Il 29 giugno 1943, in pieno periodo di rincaro dei fitti, derivante dalle speculazioni postbelliche, venne decretato il ribasso degli stessi. Poco dopo venne creata la "Cámara de Alquileres" (qualche cosa di simile al "Commissariato degli Alloggi" in Italia), il cui regolamento venne emanato il 29 luglio 1943 (decreti 1580, 2175 e 7862).


Il 14 settembre 1944 venne stanziato un credito di 25 milioni di pesos (una somma enorme per quel tempo), per la costruzione di alloggi in diverse regioni del Paese. L'azione costruttiva — che avrebbe ricevuto in prosieguo di tempo straordinario impulso — si fece notare immediatamente nella Capitale federale e nelle zone limitrofe, nelle province e nei territori del Paese. Vennero così gettate le basi per la realizzazione di questo ideale; la casa propria per ogni famiglia.

AMPIEZZA E PROFONDITÀ DELL'AZIONE SOCIALE DELLO STATO

L'AZIONE sociale dello Stato raggiunge direttamente tutti i settori del Paese, comprende tutte le attività e beneficia uomini, donne, fanciulli e vecchi. Esiste una legislazione preventiva, difensiva e di aiuto; una legislazione che incrementa l'abilità professionale dei futuri artigiani; una legislazione destinata ad assicurare l'assistenza statale al degente, all'infortunato, al minorato. Per tutti costoro vengono organizzati ospedali, case di salute, mezzi di cura. La scienza medica raggiunge i più lontani e isolati paraggi. Nell'opera sociale si nota ampiezza e profondità. In realtà, torna in auge il sentimento di solidarietà umana e si opera in base ad un'alta ispirazione. Si ha la coscienza della necessità di lavorare a difesa del più importante capitale della Nazione: il capitale umano.



Biblioteca del
Congreso
ARGENTINA




Biblioteca del
Congreso
ARGENTINA



Bibli
Congreso
ARGENTINA

TERZA PARTE
STABILITA' DELLA RIFORMA


- I. COSTITUZIONE GIUSTIZIALISTA
- II. LEGGI DEL LAVORO
- III. LEGGI DI PREVIDENZA SOCIALE
- IV. CODIFICAZIONE DEL DIRITTO SOCIALE




Biblioteca del
Congreso
ARGENTINA



Biblioteca del
Congreso
ARGENTINA



Biblioteca del
Congreso



Biblioteca del
Congreso



Bibli
Congreso

BCiblioteca del
ongreso

ARGENTINA

BCiblioteca del
ongreso

ARGENTINA

BCibli

ARGENTINA

COSTITUZIONE GIUSTIZIALISTA

1. GIUSTIZIA SOCIALE
2. CONCETTI FONDAMENTALI
3. DIRITTI DEL LAVORATORE
4. DIRITTI DELLA FAMIGLIA
5. DIRITTI DELLA VECCHIAIA

BCiblioteca del
ongreso

ARGENTINA

BCiblioteca del
ongreso

ARGENTINA

BCibli

ARGENTINA

GIUSTIZIA SOCIALE

L'11 marzo 1949 venne sanzionata la nuova Costituzione della Nazione Argentina.

Non si tratta di una costituzione individualistica, come quella del 1853, della quale comunque conserva i lineamenti politici e le dichiarazioni classiche; non è una costituzione fatta per l'uomo considerato a sè stante; si preoccupa dell'individuo soprattutto dal punto di vista della proiezione della sua personalità nella comunità sociale.

Neppure va considerata, però, come una costituzione collettivistica. I diritti collettivi non annullano il soggetto. L'unità non viene assorbita dalla massa, giacchè l'ideale dei molti si realizza nello individuo, e in ciascuno si compie il destino unitario. Si è raggiunta insomma una equilibrata correlazione fra l'individuale e il collettivo. Il concetto dei diritti dell'uomo si amalgama perfettamente con il concetto dei diritti della società naturale degli uomini, per realizzare un ideale di giustizia: quello della giustizia sociale.

La giustizia, non come espressione dell'individualismo fallace nè come ispirazione del fallito collettivismo, ma come una benedizione per la collettività lavoratrice: ecco la mistica e la dinamica della nuova Costituzione, diversa da qualsiasi precedente nazionale o straniero.

Quella del 1949 è una Costituzione Giustizialista. Si tratta della prima Costituzione Giustizialista promulgata nel mondo, capace di offrire nuove prospettive all'umanità per raggiungere la liberazione dalle preoccupazioni che l'affliggono e ottenere l'agognata felicità comune. In essa la questione sociale non viene impiantata in modo che la soluzione sia lasciata ai posteri; ma viene affrontata e risolta mediante la giustizia sociale, che ne è l'ispiratrice, il nerbo e la sostanza. Questa costituzione rappresenta il consolidamento della legislazione sociale già sanzionata e costituisce l'imperativo categorico di quella che dovrà essere sanzionata.

CONCETTI FONDAMENTALI

IL precetto costituzionale basico, nell'ordine di idee che ci interessano specialmente, è contenuto nel preambolo della nostra "Magna Charta". Si tratta del precetto ratificato dalla frase con la quale si

stabilisce "irrevocabile decisione di costituire una Nazione socialmente giusta".

Il mandato terminante che sgorga da quella frase consiste nel garantire, mediante la legislazione sociale, il principio immutabile della giustizia sociale. Non vi è errore o confusione possibile. Nello articolo 39 si dice: "Il capitale deve essere al servizio della economia nazionale ed avere come oggetto principale il benessere sociale. Le sue diverse forme di sfruttamento non possono essere contrarie alle mete del popolo argentino". Nell' articolo 40 si riafferma il concetto in base al quale "l'organizzazione e lo sfruttamento della ricchezza hanno per scopo il benessere del popolo, nei limiti di un ordinamento economico conforme alla giustizia sociale".

Infine, nell'ipotesi che si possa, malgrado tutto, cadere nello abuso dei diritti, "pregiudicando la comunità", si dichiara che "siffatti abusi rappresentano delitti che verranno puniti dalla legge. Qualsiasi forma di sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo resta definitivamente eliminata".

3

DIRITTI DEL LAVORATORE

LA più completa sintesi dei diritti sociali, in rapporto all'individuo attivo, che si sia conosciuta fino ad oggi e che comprende tutti i nostri problemi, le nostre necessità e le nostre possibilità, è costituita dalla Dichiarazione dei Diritti del Lavoratore, formulata con cerimonia solenne dal Presidente della Nazione Argentina il 24 febbraio del 1947.

Il generale Perón "facendosi interprete delle aspirazioni alla giustizia sociale che nutrono i popoli e tenendo conto del fatto che i diritti derivanti dal lavoro, allo stesso modo che le libertà individuali, costituiscono attributi naturali, inalienabili e imprescindibili della personalità umana", considerò necessario ed opportuno enunciarli, affinché servano di norma, nel presente e nel futuro, "per orientare l'azione degli individui e dei poteri pubblici, diretta ad elevare la cultura sociale, nobilitare il lavoro e umanizzare il capitale".

I diritti del lavoratore, incorporati successivamente nella Costituzione Nazionale, Prima parte, capitolo III, articolo 37, sono enunciati nella seguente forma: I. Diritto al lavoro; II. Diritto ad una retribuzione giusta; III. Diritto all'abilitazione professionale; IV. Diritto a condizioni dignitose di lavoro; V. Diritto alla conservazione della salute; VI. Diritto al benessere; VII. Diritto alla sicu-

rezza sociale; VIII. Diritto alla protezione della famiglia; IX. Diritto al miglioramento sociale; X. Diritto alla difesa degli interessi professionali.

La società, secondo l'imperativo contenuto nella Costituzione, deve occupazione al lavoratore, con una retribuzione morale e materiale soddisfacente e compensatoria; ha l'obbligo di stimolare lo sforzo individuale, mediante l'elevazione della cultura e della capacità professionale del singolo; agli individui spetta il diritto di esigere condizioni degne e giuste per la loro attività. La società deve vegliare sulla salute fisica del lavoratore, dargli alloggio, vitto e vestiario adeguati, perchè questi possa soddisfare senza difficoltà le esigenze proprie e della sua famiglia, elevando il livello di vita e di lavoro.

L'individuo dev'essere protetto in caso di diminuzione, sospensione o perdita della sua capacità lavorativa, rendendosi necessario talvolta anche la protezione della sua famiglia, per mirare in tal modo al miglioramento del genere umano e al consolidamento di quanto costituisce l'essenza della convivenza sociale. E'obbligo della società appoggiare e favorire l'azione degli individui che mirano al proprio miglioramento economico. L'individuo ha diritto a riunirsi liberamente in gruppi sindacali, per la tutela dei suoi interessi professionali, e questo diritto dev'essere rispettato e protetto dalla società. In tal modo in Argentina è divenuta realtà questa antica aspirazione sociale.

4

DIRITTI DELLA FAMIGLIA

Lo Stato —dichiara la Costituzione— protegge la famiglia, garantisce l'uguaglianza giuridica dei coniugi e la patria potestà. Si impegna a difendere l'unità economica familiare e garantisce il benessere della famiglia. La madre e il bambino godranno di speciale e privilegiata considerazione da parte dello Stato.

5

DIRITTI DELLA VECCHIAIA

LA Dichiarazione dei Diritti della Vecchiaia venne formulata solennemente dalla signora Eva Perón il 28 agosto 1948, nell'atto di consegnare il decalogo che li comprende al Presidente

della Repubblica. "Ci rifiutiamo di dimenticare per un sol giorno ancora coloro che sono rimasti gli ultimi dimenticati". L'enumerazione di tali diritti è la seguente: I, Diritto all'assistenza; II, Diritto all'alloggio; III, Diritto all'alimentazione; IV, Diritto al vestiario; V, Diritto alle cure per la salute fisica; VI, Diritto alle cure per la salute morale; VII, Diritto allo svago; VIII, Diritto al lavoro; IX, Diritto alla tranquillità; X, Diritto al rispetto.

Vengono stabiliti gli obblighi primordiali della famiglia e, in caso di mancata protezione, si dichiara se corrisponda allo Stato direttamente o per intermedio di istituzioni ed enti, dare ai vecchi la protezione di cui hanno bisogno.

Con decreto del potere esecutivo, in data 15 ottobre, i diritti della vecchiaia ebbero sanzione ufficiale.

Il 22 novembre questi diritti della vecchiaia furono esposti alla Commissione sociale delle Nazioni Unite dal Ministro argentino degli Esteri. Nella redazione della Costituzione i precetti relativi vennero aggregati ad essa (inciso III, articolo 37, capitolo III, prima parte).

II

LEGGI DEL LAVORO

1. STABILITÀ DELLA RIFORMA
2. OSSERVANZA DELLA LEGGE
3. LEGGE 12.921
4. IL LAVORO RURALE
5. "SERVICIO DE EMPLEO"
6. NUOVI STATUTI
7. INFORTUNI SUL LAVORO
8. I SINDACATI E LO STATO
9. APPRENDISTATO E LAVORO DEI MINORI

STABILITÀ DELLA RIFORMA

I decreti legge, i decreti e i regolamenti emanati tra il 4 giugno 1943 e il 4 giugno 1946, sul lavoro e la previdenza sociale, rappresentano una vera riforma sociale.

Le innovazioni si erano verificate in tutti i campi. Le varie disposizioni furono interamente "nostre" giacché con mente e cuore argentini si era penetrati in profondità nei vari problemi, per dare ad essi soluzione "argentina". La giustizia sociale era una realtà.

Affinchè le conquiste sociali non andassero perdute la cittadinanza elesse alla carica di Presidente della Nazione colui che era stato il promotore della riforma. Con lui al Governo e con autentici "Giustizialisti" in Parlamento, occorreva anzitutto consolidare legalmente la riforma, senza pregiudizio dell'opera futura.

La Costituzione del 1949 rappresentò il fondamento inamovibile del nuovo stato di cose. Al legislatore spettava fare il resto. L'edificio sociale argentino, innalzato con amore e intelligenza, doveva risultare equilibrato e armonico.

Tra il 1946 e il 1949, vale a dire prima che fosse sanzionata la Costituzione Giustizialista, vennero dettate leggi che rispondono appieno a questa superiore concezione.

In tal modo, la riforma è stata definitivamente stabilizzata.

OSSERVANZA DELLA LEGGE

Il 9 settembre 1926 era stata sanzionata la legge 11.338 la quale, secondo quanto abbiamo visto, proibiva il lavoro notturno nei panifici, pastifici, etc. Si trattava di una vera conquista sociale, che però venne resa inoperante dagli interessi dei datori di lavoro.

L'articolo 2 autorizzava il Potere Esecutivo a consentire il lavoro notturno negli stabilimenti di panificazione meccanica "nel caso in cui lo richieda un pubblico interesse". E da quel momento in poi sempre il pubblico interesse lo aveva richiesto...

Il 1.º luglio 1946 il Presidente della Nazione firmò il decreto 2102 in base al quale vennero lasciati senza effetto i decreti del 15

gennaio 1934 che autorizzavano ad effettuare lavori notturni nei panifici. In una delle considerazioni preliminari della legge stessa si dichiara: "I principi sociali ed umani che informano la proibizione del lavoro notturno nei panifici non possono essere indefinitamente contrastati da speculazioni che dovrebbero da tempo essere inattuali". E si aggiunge: "La sopravvivenza di un sistema che, vent'anni dopo la sanzione di una legge, ne mantiene in sospeso la applicazione, è un ostacolo da eliminare".

Venne stabilito un termine di trenta giorni per applicare il regime di lavoro diurno — dalle 5 alle 21 — e fu necessaria una energica azione per vincere la resistenza dei datori di lavoro. Questa resistenza fu più accanita in alcune province, ma l'entusiasmo del sindacato e l'intelligenza dei suoi dirigenti superarono ogni ostacolo.

Dopo vent'anni cominciò ad avere pratica applicazione una legge emanata nel 1926, a protezione di un importante gruppo di lavoratori.

3

LEGGE 12.921

IL 31 dicembre del 1946 venne promulgata la legge 12.921 che convertì in strumenti legali i decreti legge e i decreti di speciale importanza emanati tra il 4 giugno 1943 e il 3 giugno 1946. Si tratta di 123 decreti, in maggior parte citati nel capitolo dedicato alla legislazione sociale attraverso i decreti.

4

IL LAVORO RURALE

CON la legge 13.020, del 27 settembre 1947, fu creata la Commissione nazionale del lavoro rurale, con il compito di organizzare le commissioni paritetiche locali, determinare la zona di influenza di ciascuna in base alle condizioni economiche rispettive e risolvere qualsiasi controversia che sorga tra le stesse.

Le commissioni paritetiche di ciascuna zona, costituite da rappresentanti operai e padronali, stabiliscono anno per anno le condi-

76

zioni di lavoro, con carattere di obbligatorietà, e determinano i salari corrispondenti.

Questa legge venne minuziosamente regolamentata il 28 gennaio 1948.

L'8 settembre 1948 il Potere esecutivo promulgò la legge 13.246, chiamata "di affitti rurali e mezzadrie", che regola i rapporti contrattuali tra il proprietario o usufruttuario di un fondo rurale e l'affittuario o mezzadro. L'art. 46 di quella legge crea enti regionali di conciliazione e arbitrato, in ogni zona agricola importante, con sede centrale nella capitale federale.

Con decreto 34.147 del 31 dicembre 1949 venne regolamentato lo "Statuto del bracciante" ampliando le categorie di lavoratori beneficiati. Tra l'altro viene stabilito l'obbligo di concedere al bracciante ferie pagate.

Il 26 gennaio 1950 fu emanato il decreto 2895, in base al quale si fissa in 192 il minimo di giornate di lavoro per i lavoratori dello zucchero per ogni raccolto.

5

"SERVICIO DE EMPLEO" (UFFICI DI COLLOCAMENTO)

CON la legge 13.591 del 29 settembre 1949 venne creata la Direzione Nazionale del "Servicio de Empleo" per regolare e coordinare la domanda di mano d'opera, curare quanto si riferisce alla stabilità d'impiego, mirare alla creazione e mantenimento delle fonti di lavoro e intervenire nei casi di sciopero forzoso.

6

NUOVI STATUTI

CON legge 12.867 dell'11 ottobre 1946, venne stabilito il regime di lavoro degli autisti privati. Le disposizioni della legge vennero riformate poi con le leggi 13.270 del 1948, 13.517 del 1949 e 14.055 del 1951.

Con legge 12.908 dell'8 dicembre 1946 venne ratificato lo Statuto del Giornalista Professionista, modificato poi con legge 13.503

77

del 1948. Lo Statuto del personale amministrativo delle imprese editoriali giornalistiche, venne incluso nella legge 12.921. La legge 13.502 del 15 ottobre 1948 stabilì aumenti e bonifiche.

Lo Statuto dei portieri di case d'affitto fu fissato con la legge 12.981 del 18 aprile 1948, modificato con leggi 13.263 e 14.095.

Il 4 ottobre 1947 venne promulgata la legge 13.047 che regola il lavoro del personale docente negli Istituti d'insegnamento privato.

Con decreto 16.130 del 3 giugno 1946 fu approvato lo Statuto professionale del personale navigante dell'aviazione civile.

7

INFORTUNI SUL LAVORO

LA legge 9688 è stata modificata varie volte. Nel 1944 venne riformata con decreto 10.135 che la aggiornò. Con la legge 13.639 del 9 novembre 1949 i suoi benefici vennero estesi agli impiegati ed operai che ricevono una retribuzione superiore ai pesos 3 mila annui, lasciando così senza effetto una limitazione che datava dal 1915.

8

I SINDACATI E LO STATO

CON decreto del 2 ottobre 1945 venne stabilito il regime giuridico legale delle Associazioni professionali dei lavoratori, che venne poi sanzionato come parte integrante della legge 12.921.

Vengono emanate disposizioni sul diritto di libera associazione, associazioni con personalità sindacale, statuti, direzione e amministrazione delle varie associazioni, diritti e obblighi, patrimonio, sospensione e ritiro della personalità sindacale, associazioni senza riconoscimento sindacale, federazioni e confederazioni, diritti sindacali e Consiglio Nazionale di Relazioni professionali.

I sindacati debbono essere costituiti sulla base di questa legge. Per ottenere la personalità giuridica è indispensabile possedere tutti i requisiti previsti dalla legge, però un sindacato, anche senza

78

personalità giuridica, purchè sia semplicemente iscritto in appositi registri, può liberamente svolgere la propria opera. Questa legge, che consente ai sindacati un'attività molto importante non solo in rapporto ai propri iscritti ma anche come collaborazione con il Governo, pone in evidenza la nobile preoccupazione governativa rispetto alle associazioni sindacali. Queste, da strumenti di combattimento, si sono trasformate in elementi di franca ed utilissima collaborazione.

L'efficacia di esse viene dimostrata dalla progressiva diminuzione del numero degli scioperi. Anche le vertenze dinnanzi ai tribunali del lavoro si riducono. Aumenta invece il numero dei contratti collettivi di lavoro e quello delle personalità giuridiche concesse.

9

APPRENDISTATO E LAVORO DEI MINORI

SPETTA allo Stato — secondo la facoltà conferitagli con il decreto 14.538 del 1944, compreso con le sue modificazioni nella legge 12.921 — la vigilanza, controllo e direzione del lavoro e apprendistato dei minori da 14 a 18 anni di età. L'ente incaricato di questi compiti è la Commissione Nazionale di Apprendistato e Orientamento professionale.

L'apprendistato, il pre-apprendistato, la giornata di lavoro, la registrazione dei minori, il contratto di apprendistato, l'esame medico, l'orientamento professionale, le condizioni di igiene e sicurezza, i servizi ecc., vengono minuziosamente regolamentati.

La legge 13.524 dell'8 luglio 1949 stabilisce la concessione di un libretto di lavoro al minore.

Il regime dei salari venne inizialmente fissato dal decreto 32.412 del 1945, convertito in legge nel 1946.

79

Biblioteca del
Congreso

ARGENTINA

III

Biblioteca del
Congreso

ARGENTINA

LEGGI DI PREVIDENZA SOCIALE

1. DIRITTI IMPERSCRITTIBILI
2. ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
3. FONDAZIONE "EVA PERON"
4. PROTEZIONE DEI CIECHI
5. ALTRE LEGGI SULLA PREVIDENZA

Biblioteca de
Congreso

ARGENTINA

Biblioteca del
Congreso

ARGENTINA

Biblioteca del
Congreso

Biblioteca del
Congreso

Bibli

1

DIRITTI IMPERSCRITTIBILI

LE leggi sulla previdenza sociale emanate durante la prima Presidenza del generale Juan Perón sono state poche di numero, però importanti come sostanza; d'altro canto, non potevano essere molte giacché una volta convertiti in legge alcuni decreti emanati nel 1943-46, la parte principale era compiuta. Mancava solamente completare il lavoro.

Il 29 settembre entrò in vigore la legge 13.561 in base alla quale venne dichiarato "imperscrittibile il diritto accordato dalle leggi sulla pensione nazionale, quale che sia la natura del beneficio e le sue cause".

Altra legge relativa a giubilazioni e pensioni è quella numero 13.576 del 1949, che autorizza le sezioni dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ad anticipare somme mensili agli iscritti che abbiano in corso la pratica per la pensione.

2

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA

LA legge 13.003 del 1947 creò l'assicurazione obbligatoria per il personale statale. Mediante il pagamento di una modica quota, viene stabilito un'assicurazione sulla vita che, in caso di morte, sarà pagata dalla Cassa Nazionale Postale di Risparmio.

Con la legge 14.003 del 1950 venne ampliato il limite della assicurazione di ciascun impiegato portandolo a pesos 12.000 come quantità basica e pesos 18 mila come quantità addizionale. La prima è obbligatoria, la seconda facoltativa.

3

FONDAZIONE "EVA PERON"

UNA parte importantissima dell'azione sociale che si svolge nel Paese viene realizzata dalla "Fondazione Eva Perón". Policlيني, Scuole-nido, Colonie estive, Asili per vecchi, sono a carico

di questo benemerito Ente. Moltissimo gli devono la medicina, la cultura, il turismo. Una sola legge si riferisce specificamente alla "Fondazione"; si tratta della legge 13.992, del 10 novembre 1950, che affida alla Fondazione le finalità sociali enumerate nel decreto 33.302, vale a dire tutto ciò che si riferisce al turismo, colonie estive, prezzi ridotti per impiegati ed operai, etc.

Biblioteca del
Congreso

4

PROTEZIONE DEI CIECHI

LA legge 13.926, del 5 settembre 1950, favorisce uno speciale settore della popolazione, obbligando "gli uffici statali, nei quali esistano incarichi che possano essere affidati a non veggenti" ad assumere un cieco ogni cento persone occupate.

Verrà data la preferenza ai ciechi per la concessione di chioschi o posti di vendita di giornali, riviste, sigarette, dolciumi, ecc.

Gli scopi sociali perseguiti da questa legge sono ampiamente raggiunti, cosicchè di ogni cieco viene fatto un elemento realmente utile alla collettività.

5

ALTRE LEGGI SULLA PREVIDENZA

IN base alla legge 12.919 del 21 dicembre 1946, i benefici sociali e la tredicesima mensilità, stabiliti nel decreto 33.302 del 1945 vennero estesi a tutto il personale ferroviario.

La legge 14.056 del 27 settembre 1951 estese i vantaggi dell'assistenza e previdenza sociale a tutto il personale occupato nella lavorazione del vetro.

Per i bancari venne creato un Ente autonomo incaricato della prestazione dei servizi sociali (legge 13.987 del 10 ottobre 1950).

Biblioteca del
Congreso

84

IV

Biblioteca del
Congreso

ARGENTINA

CODIFICAZIONE DEL DIRITTO SOCIALE

1. QUELLO CHE É STATO FATTO
2. IDEALE REALIZZATO
3. VERSO LA CODIFICAZIONE

Biblioteca del
Congreso

ARGENTINA

Biblioteca del
Congreso

Bibli

QUELLO CHE È STATO FATTO

NEL 1943 esisteva un ridotto numero di leggi sociali, di buona ispirazione ma di cattiva applicazione. Gli intendimenti del legislatore ben intenzionato venivano frustrati dall'azione della burocrazia. Nel campo amministrativo prevaleva, per quanto riguarda i diritti operai, l'orientamento antisociale del Governo. Le temporanee eccezioni non rappresentavano altro che una conferma della trista regola. Una legge operaia dovette attendere vent'anni per essere applicata. Una legge sulla previdenza, emanata quasi contemporaneamente alla precedente, dovette essere derogata.

Con la creazione della Segreteria del Lavoro e Previdenza Sociale si iniziò un delicato, fervido e importantissimo lavoro sulla legislazione sociale. Ciò che era sbagliato venne corretto, ciò che era dannoso venne eliminato, ciò che era buono venne migliorato; il complesso delle norme venne notevolmente ampliato.

Risultò evidente che il difetto non consisteva tanto nella legge in sé quanto nello spirito di coloro che simulavano di rispettarla ed eseguirla. Lo spirito della legge rimaneva lettera morta, giacché coloro che erano incaricati di darle esecuzione non sapevano o non volevano darle vita. Mancava sensibilità sociale, spirito sociale, comprensione sociale. Mancava un organismo attivo e, soprattutto, una volontà decisa messa a servizio del popolo. Mancava un concetto chiaro sull'importanza dello spirito sociale nel presente e nel futuro della Nazione. Ciò che era inerte ricevette un nuovo alito di vita. Sulle rovine del "Dipartimento Nazionale del Lavoro" —dove non si faceva ciò che avrebbe dovuto farsi e si realizzava invece quanto non era di sua competenza— si innalzò la poderosa struttura della Casa dei Lavoratori. All'indifferenza, che era norma di quell'istituto, subentrò la mistica della giustizia sociale.

Il cambiamento fu così profondo da sembrare un miracolo.

Si posero in opera le leggi, considerate come strumento di giustizia. Esse acquistarono non solo vita, ma anche vitalità; vale a dire, energia sufficiente per un processo spirituale e pratico, ideale e reale, che doveva tradursi in iniziative e in fatti concreti.

I lavoratori cominciarono ad aver fede. Vennero rese attive le sorgenti della speranza e della fede nello spirito di coloro che avevano avuto, fino ad allora, soltanto delusioni. E dovunque si notò la presenza di una indomita volontà di cooperazione. Com'era possibile non lavorare per fini sociali, ora che un nuovo sole sorgeva

per illuminare il panorama sociale argentino, mettere in luce i suoi mali, sottolineare i suoi difetti, porre in evidenza le sue possibilità e indicare una meta all'azione trasformatrice delle sue condizioni, una meta identica a quella accarezzata, nel segreto del suo pensiero, da ciascun operaio?

Il deciso appoggio che veniva dall'alto fece sì che le volontà si intensificassero e che l'atteggiamento direttivo venisse posto in sempre maggior rilievo. I lavoratori ebbero la nobile e tranquillizzante sensazione di aver trovato, insieme con il loro condottiero, il loro cammino. E si raddoppiarono gli impegni fecondi, sulla base di azione e pensiero concordi.

I decreti legge del periodo 1943-46 pongono in evidenza l'azione che era possibile svolgere rimanendo nell'ambito della legalità. I miglioramenti sociali ottenuti in quel periodo dimostrano chiaramente che sempre è possibile ottenere delle grandi realizzazioni, quando esista una energica disposizione a favore della giustizia.

Senza dubbio fu fatto molto più di quanto fosse prevedibile, il che caratterizza il vero uomo di Stato, il quale deve sempre occupare un posto all'avanguardia e non nella comoda ma spesso inattiva retroguardia.

Quei decreti e le leggi del periodo costituzionale hanno arricchito la legislazione sociale argentina. Si tratta di molte e importanti disposizioni che proteggono diritti e danno forma vigorosa ed equilibrata ad un nuovo complesso di norme. Complesso che riveste straordinaria importanza, tanto nel presente che per il futuro. Ma v'ha ancora qualche cosa da ricordare, e cioè la formazione, nello spirito dei lavoratori argentini, di una coscienza del diritto sociale.

Tutti, in questo nobile Paese, sanno bene quali sono i propri diritti e mai rinuncerebbero ad una sia pur minima parte di tali diritti. Questa adamantina coscienza vale tanto quanto un intero codice.

2

IDEALE REALIZZATO

L'ARGENTINA è un Paese socialmente giusto. Non lo è soltanto perchè così si legge nella Costituzione Giustizialista, o perchè tale è il contenuto della sua legislazione sociale, ma anche per la volontà dei suoi uomini, per il cuore delle sue donne, per la menta-

lità di coloro che lo governano, per i sentimenti che ci uniscono ed affratellano.

Per mezzo del proprio popolo, l'Argentina ha realizzato un ideale, portando a termine la Riforma sociale. La Costituzione del 1949 e le leggi sanzionate ci danno la sicurezza che questo inestimabile tesoro sarà tramandato, come patrimonio ereditario, alle generazioni venturose.

L'Argentina ha la coscienza di aver assistito ad una grande trasformazione, nella quale ha preso parte attiva. I tempi dell'ignominia sono rimasti indietro: il 17 ottobre del 1945 abbiamo iniziato decisamente una marcia vittoriosa verso l'avvenire. Indietro non si torna; al contrario, vogliamo proseguire sempre più innanzi.

L'Argentina può oggi esibire al cospetto del mondo una legislazione sociale che ha conquistato un posto di avanguardia. E con profonda soddisfazione possiamo affermare che non si tratta di un insieme casuale di disposizioni, giacchè ciascuno dei suoi precetti, come cellule di un organismo vivente, viene applicato in obbedienza ad una volontà costantemente tesa. La legge è elemento e riflesso di una realtà sociale.

L'Argentina ha progredito nell'esatta misura nella quale volemmo che progredisse ed è lieta che la mistica che oggi tonifica il suo popolo si rifletta nella coscienza di altri popoli.


3

VERSO LA CODIFICAZIONE

SIAMO in cammino. Non ci fermeremo. Alla stabilizzazione legale della riforma aggiungeremo, quando sarà il momento, la Codificazione del Diritto Sociale.


Non si tratta solamente di emanare il Codice del Lavoro; si andrà più in là, giacchè si tratterà di riunire, coordinare e completare, in un organico complesso, tutte le disposizioni vigenti sulla vita e l'attività del popolo che lavora.

Nella Costituzione Giustizialista, il Codice di Diritto Sociale è stato incluso tra quelli che, imperativamente, deve emanare il Congresso della Nazione. Si tratta di un grandioso compito che sarà condotto a termine in base al precetto che condizione essenziale per il legislatore è quella di emanare leggi che contribuiscano alla felicità del popolo.



Biblioteca del
Congreso

ARGENTINA



Biblioteca del
Congreso

ARGENTINA




Bibli
Congreso

ARGEN




oteca del
Congreso

TINA




Biblioteca del
Congreso

ARGENTINA




Biblioteca del
Congreso


ARGENTINA



Biblioteca del
Congreso



S. I. P. A.
SERVICIO INTERNACIONAL PUBLICACIONES ARGENTINAS



Biblioteca del
Congreso



Bibli
Congreso

1006

Biblioteca del
Congreso

ARGENTINA

Biblioteca
Congreso

ARGENTINA



Biblioteca del
Congreso

ARGENTINA

Biblioteca del
Congreso

Biblioteca
Congreso